



QUALITÀ E ACCREDITAMENTO

Analisi comparata tra i dispositivi di accreditamento di Regioni e Province Autonome e la Raccomandazione europea EQAVET

Luglio 2013

Il rapporto è stato realizzato dal gruppo di ricerca “Qualità delle strutture formative e accreditamento” che opera nell’ambito della Struttura “Metodologie e Strumenti per le Competenze e le Transizioni” coordinata da Sandra D’Agostino. Sono autori delle analisi:

Laura Evangelista (responsabile gruppo di lavoro)

Andrea Carlini

Daniela Carlini

Laura Giuliani

Francesca Penner

Laura Pierangeli

Vitalia Schirru

Il volume è a cura di Sandra D’Agostino

Sono autori del volume:

Andrea Carlini (Par. 1, Par. 1.1, Par. 2, Par. 2.6, All. 3, All. 13 e All.19)

Daniela Carlini (Par. 2.8, Par. 3, All. 7, All. 14 e All.18)

Laura Evangelista (Introduzione, Par. 2.1, All. 1, All. 2, All. 6)

Laura Giuliani (All. 5, All. 10, All. 12)

Francesca Penner (Par. 1.3 e Par.2.2, Par. 2.7, All. 8, All. 16, All. 20)

Laura Pierangeli (Par. 2.3, Par. 2.4, Par.2.5, All. 4, All. 9 e All. 15)

Vitalia Schirru (Par 1.2, Par 2.9, Par 2.10, All. 11, All. 17 e All. 21)

Indice

Introduzione	4
1. Il contesto di riferimento	5
1.1. La strategia europea per la qualità: la Raccomandazione EQAVET	5
1.2. Il Piano Nazionale per la garanzia di Qualità del sistema di istruzione e formazione professionale	7
1.3. L'Accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi formativi	11
2. Analisi comparativa degli indicatori EQAVET con i dispositivi regionali di accreditamento	15
2.1. Indicatore n. 1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale	17
2.2. Indicatore n. 2. Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori	22
2.3. Indicatore n. 3 Tasso di partecipazione ai programmi di IeFP	24
2.4. Indicatore n. 4 Tasso di completamento dei programmi di IeFP	25
2.5. Indicatore n. 5 Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IeFP	26
2.6. Indicatore n. 6 Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite	28
2.7. Indicatore n. 7 Tasso di disoccupazione secondo criteri individuali	30
2.8. Indicatore n. 8 Prevalenza di categorie vulnerabili	31
2.9. Indicatore n. 9 Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione del mercato del lavoro	32
2.10. Indicatore n. 10 Sistemi utilizzati per migliorare l'accesso all'IeFP	34
3. Indicatori EQAVET nei sistemi regionali di accreditamento	35
Allegati: Schede regionali	39
1 Regione Piemonte	39
2 Regione Valle d'Aosta	44
3 Regione Lombardia	48
4 Provincia Autonoma Bolzano	51
5 Provincia Autonoma Trento	55
6 Regione Veneto	58
7 Regione Friuli Venezia Giulia	61
8 Regione Liguria	64
9 Regione Emilia Romagna	67
10 Regione Toscana	72
11 Regione Umbria	74
12 Regione Marche	78
13 Regione Lazio	81
14 Regione Abruzzo	83
15 Regione Molise	87
16 Regione Campania	89
17 Regione Puglia	92
18 Regione Basilicata	94
19 Regione Calabria	96
20 Regione Sicilia	98
21 Regione Sardegna	101

Introduzione

Il presente documento è il risultato di un lavoro di analisi dei vigenti dispositivi di accreditamento delle strutture formative di Regioni e Province Autonome (PA)¹, realizzato dal gruppo di ricerca “Accreditamento” dell’ISFOL; obiettivo di tale lavoro, realizzato attraverso un’analisi *on desk* della normativa, è confrontare i dispositivi regionali con gli indicatori previsti dalla Raccomandazione Europea per la qualità dei sistemi di istruzione e formazione del 18/06/2009 (EQAVET)².

Il gruppo di ricerca Accreditamento svolge un’attività sistematica di monitoraggio sui dispositivi di accreditamento, realizzato anche attraverso visite *in loco* e interviste ai referenti regionali, che permette di rilevare le prassi e le eventuali criticità presenti sul territorio. È utile sottolineare che da una prima analisi delle informazioni ricavate dalle interviste e dalle visite *in loco* emerge un divario tra quanto previsto dai dispositivi regionali e quanto effettivamente realizzato: ad esempio in diversi contesti regionali risulta sospesa la verifica del criterio D “Efficacia ed Efficienza”. L’approfondimento dei risultati del monitoraggio consentirà di verificare il rapporto effettivo tra accreditamento e garanzia della qualità dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP) e fornire suggerimenti agli attori istituzionali in un’ottica di miglioramento complessivo del sistema nazionale di istruzione e formazione.

In tal senso l’analisi ha tra le proprie finalità anche quella di fornire una base conoscitiva sul panorama nazionale e locale dell’accreditamento e verificare l’opportunità di rivedere i modelli di accreditamento per renderli maggiormente coerenti con le previsioni del Quadro europeo di riferimento per la Qualità, dando così seguito agli obiettivi del Piano Nazionale per la garanzia di Qualità del sistema di IeFP - approvato nel 2012 dai Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome.

¹ È opportuno sottolineare che l’analisi normativa è stata conclusa a dicembre 2012

² <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:IT:PDF>

1. Il contesto di riferimento

In questo capitolo, per una maggiore chiarezza del tema trattato, si descriverà l'evoluzione del quadro di riferimento italiano ed europeo delle politiche per l'assicurazione della qualità della IeFP. Come si vedrà, tale evoluzione ha comportato l'emanazione di alcuni atti normativi e documenti tecnici che testimoniano la centralità del fattore qualità nei sistemi di istruzione e formazione in ambito comunitario e nazionale.

1.1 La strategia europea sulla qualità: la Raccomandazione EQAVET

Il miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione e formazione ha costituito uno dei principali obiettivi delle politiche europee già partire dalla fine degli anni '90³. L'importanza attribuita alla modernizzazione di tali sistemi nasce dalla consapevolezza, consolidata in ambito comunitario, che garantire una crescente convergenza tra i diversi sistemi di IeFP nazionali e, parimenti, una maggiore qualificazione dell'istruzione e della formazione professionale, costituiscano dei passaggi strategici fondamentali per incentivare la mobilità e l'occupabilità delle persone, e rendere l'economia europea maggiormente competitiva a livello globale.

Senza ripercorrere il lungo iter politico istituzionale sul tema della "qualità" dei sistemi di IeFP in Europa, in questa sede è utile comunque ricordare alcuni passaggi fondamentali, come ad esempio la pubblicazione, nel 2004, del Documento del Consiglio dell'Unione Europea, nel quale vengono fissati alcuni punti chiave funzionali al miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.

I punti chiave del Documento possono essere così sintetizzati: stimolare gli Stati membri nella promozione di un quadro comune di garanzia della qualità in tema di istruzione e formazione professionale, incentivare l'investimento da parte dei paesi membri nella *governance* dei sistemi di IeFP, ed infine favorire la creazione di reti di cooperazione tra stati per favorire un meccanismo virtuoso volto sia allo scambio di buone pratiche, sia ad un maggior livello di trasparenza e coerenza tra i diversi sistemi.

Se il Documento del Consiglio dell'Unione Europea del 2004 costituisce un primo, fondamentale passo verso l'innalzamento della qualità dei sistemi di IeFP, nel 2009 tale impegno istituzionale si è concretizzato nel varo, da parte dell'Unione Europea, della Raccomandazione EQAVET - Quadro di riferimento europeo per la garanzia di qualità dell'istruzione e formazione professionale.

³ La Dichiarazione della Sorbona del 1998 è stato il primo documento europeo nel quale è stato posto come obiettivo prioritario delle politiche comunitarie l'armonizzazione dell'architettura dei sistemi di istruzione superiore in Europa. Dalla Dichiarazione della Sorbona sono poi scaturiti una serie di accordi internazionali orientati al miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione dei paesi membri.

La Raccomandazione EQAVET contiene diversi elementi che caratterizzano la strategia orientata alla promozione del miglioramento dei sistemi di IeFP: in primo luogo impegna i paesi membri ad intraprendere un percorso istituzionale finalizzato alla definizione di un proprio sistema di garanzia di qualità dell'istruzione e della formazione professionale; in secondo luogo sottolinea come i processi di monitoraggio e valutazione (interna ed esterna) debbano essere organici alla *governance* dei sistemi di IeFP.

Accanto all'attenzione alla *governance* dei sistemi di istruzione e formazione, la Raccomandazione EQAVET si focalizza anche su un livello più operativo, laddove propone l'adozione facoltativa, da parte degli stati membri, di un modello di riferimento per l'assicurazione della qualità dei sistemi di IeFP e di un set di indicatori applicabili, sempre su base volontaria, sia dagli *stakeholder* istituzionali sia dai *VET provider* (strutture formative, scuole).

Nel modello di riferimento, la Raccomandazione EQAVET ipotizza un meccanismo di garanzia della qualità dei servizi di istruzione e formazione fondato su quattro fasi:

- progettazione
- sviluppo
- valutazione
- revisione

Il ciclo della qualità così composto pone l'accento sul monitoraggio e sulla valutazione, ritenuti centrali sia nella fase di progettazione e definizione degli obiettivi delle politiche, sia nella fase di sviluppo ed implementazione delle stesse. Secondo l'approccio della Raccomandazione, l'implementazione sistematica di processi di monitoraggio e valutazione è quindi imprescindibile, proprio perché garanzia di effettivo innalzamento della qualità dei servizi erogati.

Oltre al ciclo della qualità, la Raccomandazione propone un ulteriore "strumentario", ovvero un set di dieci indicatori, la cui descrizione e comparazione con i sistemi regionali di accreditamento è oggetto del presente contributo. Gli indicatori, in coerenza con l'approccio generale della Raccomandazione, sono strumenti operativi funzionali alla valutazione e al monitoraggio sia delle *policy* sia dei fornitori di istruzione e formazione.

Di seguito l'elenco degli indicatori:

1. diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IeFP
2. investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori
3. tasso di partecipazione ai programmi di IeFP
4. tasso di completamento dei programmi di IeFP
5. tasso di inserimento a seguito dei programmi di IeFP
6. utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite

7. tasso di disoccupazione secondo criteri individuali
8. prevalenza di categorie vulnerabili
9. meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro
10. sistemi utilizzati per migliorare l'accesso all'IeFP.

Complessivamente i criteri e gli indicatori della Raccomandazione possono essere considerati degli input che i paesi membri, su base volontaria e compatibilmente con le proprie legislazioni nazionali, possono applicare totalmente o parzialmente nella definizione e implementazione delle strategie per l'assicurazione della qualità.

Nelle sue declinazioni operative (ciclo della qualità e indicatori), la Raccomandazione mira a garantire una maggiore efficacia dei sistemi nazionali di IeFP, attraverso l'intervento su alcuni punti chiave del sistema: l'integrazione fra i sistemi scolastici/formativi e del lavoro, la lotta al fenomeno dell'abbandono dei percorsi scolastico/formativi, l'inclusione di tipologie di utenza diversificate (ad es. utenze svantaggiate), la presenza di sistemi informativi dedicati, la professionalizzazione di insegnanti e formatori.

1.2 Il Piano Nazionale per la garanzia di Qualità del sistema di istruzione e formazione professionale

L'applicazione in Italia della Raccomandazione ha comportato l'elaborazione di un Piano nazionale per la garanzia di qualità del sistema di Istruzione e formazione professionale: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province Autonome, condividendo le finalità e i vantaggi connessi all'attuazione della Raccomandazione europea hanno concordato, nell'aprile 2012, sull'opportunità di individuare un quadro di riferimento comune, caratterizzato da scelte e da criteri omogenei, lasciando altresì all'autonomia dei diversi soggetti interessati le decisioni su ulteriori evoluzioni e declinazioni.

Obiettivo del Piano Nazionale è l'introduzione, in coerenza con il quadro europeo, di elementi utili al miglioramento e alla evoluzione qualitativa dei sistemi di istruzione e formazione professionale, valorizzandone in modo sinergico i punti di forza e le esperienze innovative.

Il Piano nazionale, essendo concepito in termini di processo continuo, parte dall'esistente cioè dall'analisi della situazione reale sia a livello di sistema (nazionale e regionale) sia a livello di erogatori di IeFP e procede ad una pianificazione degli interventi successivi.

Nel pervenire alla stesura del Piano nazionale l'assunto e l'approccio fondamentali sono stati il rispetto e la valorizzazione delle specificità delle attività di istruzione e di quelle di formazione professionale, che pongono al centro dell'attenzione le persone che utilizzano il sistema, ovvero i giovani e gli adulti in situazione di apprendimento con la consapevolezza che la finalità ultima del

sistema di IeFP è l'acquisizione di conoscenze e competenze utili per lo sviluppo personale e per un adeguato inserimento nella società civile ed economica.

A questo obiettivo, già tradizionalmente presente nel sistema di IeFP italiano, su sollecitazione della Raccomandazione, si associa la necessità di rafforzare il rapporto tra valutazione e *governance*, coinvolgendo tutti gli *stakeholder*, sempre nell'ottica del miglioramento continuo.

Gli ambiti di applicazione del Piano Nazionale sono:

- il sistema educativo di istruzione e formazione e in particolare il secondo ciclo costituito da il sistema dell'istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici e professionali riformati) e il sistema dell'istruzione e formazione professionale (percorsi di IeFP triennali e quadriennali di competenza regionale);
- l'istruzione e la formazione post qualifica e post diploma: corsi di formazione post qualifica/post diploma di competenza regionale articolati su cicli brevi, istruzione superiore non universitaria (IFTS, ITS, AFAM, Scuole dirette a fini speciali)
- l'apprendistato che comprende: l'apprendistato per il diritto dovere all'istruzione e alla formazione, l'apprendistato professionalizzante, l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
- la formazione continua: politiche di sostegno alla formazione continua (incluso FSE), i fondi interprofessionali.

La varietà degli ambiti di applicazione del Piano Nazionale nonché la complessità del governo del sistema di IeFP, a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, fanno sì che il Piano stesso si riferisca ad ambiti di competenza di vari soggetti: il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le Regioni e le Province Autonome. Va inoltre ricordato il ruolo delle Parti Sociali che contribuiscono a definire e realizzare le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene la formazione professionale e, in particolare, la formazione continua.

Relativamente agli ambiti che fanno riferimento alle competenze del MIUR in tema di valutazione e garanzia della qualità dei percorsi di studio e di formazione si possono menzionare diverse iniziative:

- il Servizio nazionale di valutazione che ha l'obiettivo di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema educativo nazionale di istruzione e al cui interno opera l'Istituto nazionale di valutazione (Invalsi) che effettua attività di verifica sulle conoscenze e le abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa e studia le cause dell'insuccesso formativo e della dispersione scolastica

- l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (Ansas) che ha lo scopo di sostenere l’autonomia scolastica nonché supportare i processi di innovazione e di ricerca educativa;
- infine, i Regolamenti dei nuovi ordinamenti dell’Istruzione secondaria superiore che fanno esplicito riferimento alla necessità di definire gli indicatori per la valutazione e autovalutazione in coerenza con il Quadro europeo per la Qualità.

Per quanto riguarda la parte di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Regioni e delle Province Autonome, il Piano Nazionale sottolinea innanzitutto che già il primo quadro normativo del sistema della formazione professionale (legge 845 del 1978) stabiliva che l’offerta formativa regionale dovesse essere definita sulla base dell’analisi dei fabbisogni formativi e professionali del territorio.

Inoltre nella sezione dedicata alle iniziative relative ai temi di competenza del Ministero del Lavoro il Piano ne menziona alcune sia a livello di sistema che di struttura formativa che possono essere considerate in linea con la Raccomandazione europea sulla qualità. Tra queste ricordiamo:

- la formazione professionale finanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo che adotta disposizioni e procedure per l’utilizzo dei fondi strutturali, di grande rilievo per quanto di interesse del Piano: all’interno della Programmazione pluriennale strategica ed operativa i Programmi Operativi nazionali e Regionali sono caratterizzati da elementi fondamentali per l’assicurazione della qualità dei sistemi di formazione: analisi della situazione del territorio, indicatori di realizzazione e di risultato, attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, valutazione strategica, principio di partenariato;
- il progetto Excelsior “Sistema informativo per l’occupazione e la formazione” realizzato dall’Unione delle Camere di Commercio che, a partire da un campione di 300.000 imprese, fornisce annualmente il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese. Tale strumento consente pertanto di supportare le scelte di programmazione della formazione, dell’orientamento e delle politiche del lavoro;
- l’accreditamento delle strutture formative, di cui si parlerà più approfonditamente nel prossimo paragrafo e che è considerato nel Piano Nazionale come il principale strumento di assicurazione della qualità dell’offerta di formazione professionale finanziata con fondi pubblici, in quanto rappresenta un dispositivo importante per garantire standard minimi di qualità delle strutture formative.

Altre iniziative specifiche sono state implementate a livello delle singole Regioni:

- la Certificazione ISO, il cui possesso da parte delle strutture formative è talvolta richiesto dalle amministrazioni regionali come requisito obbligatorio o facilitante ai fini dell'acquisizione dell'accreditamento;
- il sistema a "punti", istituito da alcune Regioni nell'ambito dei dispositivi di accreditamento con lo scopo di incrementare la qualità dei servizi formativi, in quanto favorisce la virtuosità degli organismi accreditati attraverso un sistema premiante, mirato ad innalzare progressivamente il livello "soglia" rispetto agli standard minimi iniziali. La premialità è legata usualmente ai risultati raggiunti dagli organismi in termini di successo formativo ed efficienza della spesa ma anche alle competenze professionali degli operatori e all'affidabilità finanziaria dell'ente;
- il sistema di rating, adottato dalla Regione Lombardia, rappresenta uno strumento finalizzato *alla valutazione e al monitoraggio dei requisiti di qualità* richiesti dalla Regione agli enti che beneficiano dei finanziamenti pubblici. A tal fine, il modello misura periodicamente le *performance* degli organismi, attraverso la valutazione di quattro tipologie di indicatori (efficacia nei risultati, qualità nei servizi, efficienza nella spesa, affidabilità) garantendo così la crescita della qualità complessiva del sistema regionale dell'offerta formativa. L'obiettivo principale del modello di rating è promuovere comportamenti virtuosi degli organismi e dare agli utenti le informazioni per scegliere gli organismi migliori.

Ulteriori iniziative realizzate dalle amministrazioni regionali sono: la diffusione dei manuali operativi per la gestione delle attività formative, la valutazione degli esiti formativi e occupazionali (vedi le indagini regionali sul *placement*), l'adozione da parte delle strutture formative della Carta di Qualità.

Queste iniziative di natura diversa dovrebbero essere messe a sistema e integrate tra loro; pertanto il Piano Nazionale, applicando la Raccomandazione, ha proposto una serie di azioni che dovrebbero essere attuate per garantire la diffusione della qualità sia a livello di sistema, sia a livello di organismi formativi.

Tra le azioni da implementare, secondo il Piano Nazionale, è opportuno menzionare in questa sede la revisione del modello di accreditamento nazionale nella misura in cui si richiederà alle strutture formative di prendere a riferimento il modello introdotto dalla Raccomandazione europea, introducendo o consolidando, nella gestione delle loro attività, modalità, criteri e responsabilità per la garanzia di qualità. Si chiederà inoltre di introdurre o rafforzare, l'uso di strumenti di autovalutazione nonché l'uso di indicatori di efficacia ed efficienza dell'attività svolta (il livello di

abbandono, il successo formativo, il tasso di occupazione, la valutazione dei risultati di apprendimento degli allievi, la soddisfazione dell'utenza).

1.3 L'Accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi formativi

In Italia l'assicurazione di qualità nell'ambito della IeFP è fortemente legata alla storia dell'accREDITamento delle strutture formative, tanto che anche il Piano Nazionale considera l'accREDITamento "un rilevante intervento di sistema connesso alla garanzia di qualità del sistema formativo regionale"⁴. L'accREDITamento è infatti definito "*l'atto con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo (soggetto dell'accREDITamento) la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione- orientamento finanziati con risorse pubbliche*"⁵.

In questa sede è opportuno ripercorrere i principali momenti che hanno caratterizzato l'evoluzione dell'accREDITamento in Italia.

Nel corso del 2001 il Ministero del lavoro e le Regioni, con l'assistenza tecnica di ISFOL e Tecnostruttura, hanno costituito un Tavolo Tecnico con l'obiettivo di introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi; il risultato del lavoro del Tavolo Tecnico è confluito nel del Decreto ministeriale n.166/01.

Tale Decreto è composto da una sezione di natura regolamentare e da un dispositivo operativo. Nella parte regolamentare vengono descritti gli ambiti (formazione, orientamento) e le macrotipologie (obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua) dell'accREDITamento, l'oggetto, i soggetti responsabili e i soggetti destinatari di tali procedure di verifica, le filiere formative su cui richiedere l'accREDITamento, il rapporto tra accREDITamento e certificazione di qualità ISO, le procedure per ottenere l'accREDITamento, la sua durata e validità. Nel dispositivo operativo sono stati individuati i requisiti di natura quantitativa e qualitativa che le strutture formative dovevano possedere relativamente alle risorse strutturali, gestionali amministrative ed umane, ai livelli di efficacia ed efficienza degli interventi, alla capacità di stabilire reti con il sistema sociale e produttivo locale al fine di accedere al finanziamento pubblico. Il DM166/01 ha introdotto un sistema di valutazione *ex ante* dei soggetti attuatori nel sistema della formazione professionale basato su standard di qualità e ha costituito la cornice normativa nazionale all'interno della quale ciascuna Regione e PA ha sperimentato il proprio dispositivo di accREDITamento. Va infatti sottolineato che il DM 166/01 è stato emanato precedentemente alla Riforma del Titolo V della Costituzione (Ottobre 2001), in un momento storico in cui le politiche di

4 Cfr. Piano Nazionale per la garanzia della qualità del sistema di Istruzione e della Formazione Professionale

5 Art.1 Decreto Ministeriale 166/01

istruzione e della formazione erano oggetto di competenza concorrente tra Stato e Regioni. La Riforma del Titolo V (art. 117) ha stabilito la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale mutando fortemente il quadro istituzionale e influenzando di conseguenza il processo di sperimentazione e messa a regime dell'accREDITamento nei territori.

Con la Programmazione dei fondi comunitari 2000-2006 si è vista l'implementazione dei dispositivi regionali di accREDITamento e, a partire dal 1° luglio 2003, in tutto il territorio nazionale solo i soggetti accREDITati hanno potuto ottenere finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività formative e di orientamento con l'obiettivo di garantire agli utenti adeguati ed efficaci servizi.

A seguito dell'esperienza acquisita nei primi anni di messa a regime dei sistemi di accREDITamento, il Ministero del Lavoro e le Regioni hanno condiviso l'opportunità di avviare una revisione del modello di accREDITamento in grado di superare alcuni limiti del precedente dispositivo.

In linea con questa esigenza, anche il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, sostiene che "l'accREDITamento delle strutture formative deve evolvere in direzione di una maggiore attenzione ad indicatori sulla qualità del servizio fornito con un modello rispondente a standard minimi comuni a livello nazionale e che eviti la frammentazione dell'offerta in sistemi regionali e assicuri un'effettiva apertura del mercato".⁶

Si è così costituito un tavolo tecnico composto da Ministero e Regioni con il supporto di ISFOL e Tecnostruttura che ha portato alla stesura del nuovo sistema nazionale di accREDITamento, approvato nel marzo 2008 in Conferenza Stato Regioni e denominato "Intesa tra Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accREDITamento delle strutture formative per la qualità dei servizi" (d'ora in poi Intesa).

L'Intesa rivisita i criteri definiti dal DM 166/2001 e individua un nuovo set di standard qualitativi che garantiscono un livello minimo di prestazioni dei servizi formativi omogeneo su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di evitare la frammentazione dell'offerta formativa regionale e la diversificazione delle prestazioni offerte agli utenti dei servizi formativi, come sollecitato dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 per la politica regionale di sviluppo.

Il nuovo modello di accREDITamento si basa su alcuni principi guida, che ne costituiscono i pilastri:

- il *Lifelong learning*,
- il mantenimento dei requisiti e l'efficacia dei controlli,
- semplificazione ed accertabilità dei requisiti,
- integrazione e sinergia nei controlli.

⁶ Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione: "Quadro strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013", pag. 34, Dicembre 2006.

L'adozione di una logica di *Lifelong learning* è finalizzata a superare la classica distinzione in macrotipologie formative propria del DM 166/01 e a garantire il diritto individuale di accesso permanente allo sviluppo delle competenze a prescindere dalle specificità dei singoli (età, condizione professionale, genere, tipologia di svantaggio).

Il **mantenimento dei requisiti e l'efficacia dei controlli** risponde alla necessità di garantire un'offerta formativa orientata al miglioramento continuo: da una modalità di controllo episodica e concentrata in momenti specifici si ritiene opportuno orientarsi verso una modalità continuativa, esercitabile durante tutto il ciclo di vita dei servizi formativi e orientativi.

La **semplificazione e accertabilità dei requisiti** attiene alla sostenibilità dei sistemi di accreditamento, ovvero alla reale capacità delle amministrazioni competenti di gestire sistemi di controllo dell'offerta formativa finanziata, anche attraverso l'adozione di sistemi informativi/informatici che diano garanzia di trasparenza, affidabilità e corretta gestione delle informazioni.

Il principio relativo all'**integrazione e sinergia nei controlli** risponde alla consapevolezza che i sistemi di accreditamento devono essere integrati con gli altri strumenti di gestione e controllo degli interventi formativi e orientativi implementati a livello regionale/provinciale.

I principi guida dell'Intesa sono stati declinati a livello operativo in cinque criteri che possono essere considerati le dimensioni della qualità dell'offerta formativa⁷:

- il criterio A “Risorse infrastrutturali e logistiche” misura la qualità secondo variabili di natura strutturale e riguarda specifiche condizioni di immobili ed attrezzature, con l'obiettivo di garantire che gli ambienti nei quali il soggetto attuatore organizza ed eroga i servizi siano adatti in termini di sicurezza e confort
- il criterio B “Affidabilità economica e finanziaria” definisce un livello base di affidabilità economica e finanziaria del soggetto attuatore e del legale rappresentante
- il criterio C “Capacità gestionali e risorse professionali” rileva la capacità della struttura formativa di governare i diversi processi di lavoro necessari per l'erogazione del servizio formativo
- il criterio D “Efficacia ed efficienza” valuta, sulla base dell'esperienza pregressa, la capacità della struttura formativa di produrre *performance* di qualità
- il criterio E “Relazioni con il territorio” rileva la capacità del soggetto attuatore di creare sinergie con il sistema formativo e produttivo locale.

⁷ L'Intesa Stato-Regioni ha ripreso, modificandoli, i criteri del DM 166/01 che prevedeva: Capacità organizzative e logistiche, Situazione economica, competenze professionali, Efficacia ed efficienza, Sistema di relazioni.

A seguito dell'approvazione dell'Intesa Stato Regioni del 2008, nella maggior parte delle realtà regionali si è assistito ad un processo di revisione dei dispositivi di accreditamento, con l'obiettivo di renderli maggiormente rispondenti alle indicazioni fornite dall'Intesa e alle esigenze del contesto territoriale di riferimento.

2. Analisi comparativa degli indicatori EQAVET con i dispositivi regionali di accreditamento

Il presente lavoro, come precedentemente specificato, ha l'obiettivo di confrontare gli indicatori della Raccomandazione EQAVET con i vigenti sistemi di accreditamento regionali delle strutture formative.

Preliminarmente occorre ricordare che l'EQAVET e l'accreditamento insistono su ambiti non perfettamente sovrapponibili:

- la Raccomandazione inquadra l'assicurazione della qualità nell'intero ciclo di programmazione-gestione-valutazione-revisione, mentre l'accreditamento è un dispositivo per l'accesso al sistema di formazione che verifica *ex ante* il possesso di alcuni requisiti e la *performance* degli ultimi anni;
- la Raccomandazione fa riferimento tanto alla qualità dei sistemi che alla qualità degli erogatori di IeFP, laddove l'accreditamento copre solo questi ultimi;
- la Raccomandazione EQAVET attiene alla qualità sia del sistema d'istruzione sia di quello della formazione, mentre i dispositivi di accreditamento regolano esclusivamente l'accesso al sistema della formazione di competenza delle Regioni.

Ne deriva che l'accreditamento è solo uno dei dispositivi che il Paese può mettere in campo nell'implementazione di dispositivi di assicurazione della qualità in linea con le indicazioni della Raccomandazione EQAVET.

Attraverso un lavoro di analisi documentale dei dispositivi di accreditamento di Regioni e Province Autonome, è stato realizzato un confronto con gli indicatori previsti dall'Allegato 2 della Raccomandazione EQAVET che ha consentito di rilevare la presenza nei dispositivi regionali di indicatori analoghi o comunque riconducibili a quelli previsti dalla Raccomandazione. Ne consegue che lo studio si focalizza solo su quegli indicatori per i quali si può trovare un riscontro con i requisiti di accreditamento o con i dati disponibili nei sistemi informativi dell'accreditamento.

A partire dai risultati dell'analisi comparativa è possibile fornire alcuni suggerimenti sintetici su come sviluppare il sistema di formazione professionale in coerenza con le indicazioni della Raccomandazione EQAVET. Tali suggerimenti rimandano:

- a. in parte al rafforzamento dei dispositivi regionali di accreditamento: l'analisi ha rilevato un alto grado di coerenza con la Raccomandazione EQAVET, ma rimangono margini di miglioramento con riferimento alla formazione dei formatori (intesa come numero di utenti coinvolti e risorse

dedicate), alla rilevazione della soddisfazione da parte delle imprese e degli esiti lavorativi degli utenti, alla prescrizione di procedure strutturate per l'analisi dei fabbisogni;

- b. all'introduzione e al rafforzamento di dispositivi diversi in relazione all'analisi dei fabbisogni e soprattutto a strumenti di indagini per la rilevazione e la valutazione della soddisfazione di utenti e imprese, degli esiti in termini di successo formativo e occupazionale degli interventi;
- c. soprattutto alla costruzione e al rafforzamento dei sistemi informativi regionali (con possibilità di raccordo a livello nazionale) per la raccolta di dati sulla formazione professionale; in particolare i dati che i sistemi informativi potrebbero raccogliere dai soggetti erogatori sono i seguenti: possesso da parte della struttura accreditata della certificazione di qualità; numero di operatori che partecipano a corsi di formazione /aggiornamento e ammontare dei fondi investiti; tasso di abbandono e tasso di successo formativo; tasso di inserimento lavorativo; tasso di inserimento lavorativo coerente; numero di partecipanti ad eventi formativi appartenenti a categorie vulnerabili.

Di seguito, si propone l'analisi per ogni singolo indicatore, l'analisi comprende la definizione dell'indicatore secondo la Raccomandazione, il confronto con i dispositivi di accreditamento, la lettura analitica dei comportamenti regionali nonché eventuali suggerimenti per l'implementazione del sistema di accreditamento, a livello sia nazionale che locale, finalizzata ad una maggiore coerenza con la Raccomandazione.

2.1 Indicatore n.1 *Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale*

Nella Raccomandazione l'indicatore n.1 viene declinato nel seguente modo:

a) *quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa;*

b) *quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.*

Rispetto al punto a) dell'indicatore "***quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa***", si evidenzia che i sistemi regionali di accreditamento stabiliscono una relazione con la certificazione di qualità già a partire dal DM 166/2001 che prevede la possibilità per le Regioni di definire procedure semplificate di accreditamento per le strutture formative in possesso di certificazione di qualità⁸.

Seppure l'Intesa Stato-Regioni del 2008 non menziona la certificazione di qualità, la maggior parte dei dispositivi di accreditamento mantiene una relazione con essa.

A tale proposito, si rileva una complessità di comportamenti da parte delle amministrazioni regionali: un primo gruppo di Regioni, come riportato in Tabella n.1, prevede l'obbligo di una certificazione di qualità per i soggetti che richiedono l'accredimento.

Un secondo gruppo comprende le Regioni e le PA che stabiliscono agevolazioni per coloro che posseggono una certificazione di qualità. In particolare, si può sottolineare che i dispositivi di Piemonte, Valle D'Aosta, Trento, Veneto, Liguria, Marche, Lazio e Molise prevedono procedure semplificate per il rilascio dell'accredimento, in quanto i requisiti verificati in sede di certificazione sono considerati automaticamente assolti dalla struttura formativa. La semplificazione è ancora più rilevante in Umbria dove gli organismi certificati sono soggetti solo alla verifica documentale e non all'audit in loco per il rilascio dell'accredimento.

Inoltre, a Trento e in Valle d'Aosta sono previste delle facilitazioni anche per il mantenimento: alcuni specifici requisiti non sono soggetti alle verifiche periodiche se riconosciuti presenti nella documentazione relativa al Sistema Qualità certificato.

⁸Il DM 166/2001 faceva riferimento alla certificazione del Sistema Qualità in conformità alla norma ISO 9001 e successive versioni. Rispetto alla certificazione di qualità, si rileva che a livello europeo è stata introdotta una norma specifica per gli enti di formazione: la norma ISO 29990:2011 definisce i requisiti di base per i fornitori di servizi per l'apprendimento nell'istruzione e nella formazione professionale e permanente (*life long learning*), nella formazione delle aziende e delle organizzazioni (erogata da soggetti esterni o interni).

Infine un terzo gruppo di Regioni non valorizza il possesso di una certificazione di qualità ai fini dell'accREDITamento e quindi non definisce modalità semplificate per le strutture formative certificate.

Tab. 1 Rapporto tra accREDITamento e certificazione di qualità nelle Regioni e PA

Regioni che prevedono l'obbligo della certificazione di qualità per i soggetti accREDITati	Regioni che prevedono procedure di accREDITamento semplificate per i soggetti in possesso di certificazione di qualità	Regioni che non prevedono distinzione tra soggetti certificati e non certificati per le procedure di accREDITamento
Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo, Calabria, Sicilia	Piemonte, Valle d'Aosta, PA Trento, Veneto, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Molise	PA Bolzano, Emilia Romagna, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna

Le Regioni che richiedono la certificazione come requisito obbligatorio, o che prevedono procedure semplificate per i soggetti certificati, registrano tale informazione nelle loro banche dati e possono fornire la quota di erogatori che applicano un sistema di assicurazione di qualità certificato; le altre Regioni non rilevano tale dato. Pertanto, sono disponibili dati parziali sul possesso della certificazione da parte delle strutture accREDITate sul territorio nazionale.

Tale dato è stato rilevato, su base campionaria, dall'ISFOL nel 2011, nell'ambito di un'indagine sull'adozione di procedure finalizzate all'efficacia e all'efficienza da parte delle strutture accREDITate⁹.

Nelle tre tabelle seguenti si riportano gli esiti della rilevazione campionaria, relativi ai soggetti accREDITati e certificati, suddivisi per gruppi di Regioni.

Tab. 2.1 Rapporto tra soggetti accREDITati e certificati in Regioni che prevedono l'obbligo di certificazione– Indagine campionaria

Regione	Soggetti accREDITati	di cui certificati	
		Valore assoluto	Valore percentuale
Lombardia	57	57	100%
Friuli Venezia Giulia	30	24	80%
Toscana	41	40	98%
Abruzzo	30	27	90%
Calabria	29	29	100%
Sicilia	44	33	75%
Totale	231	210	91%

⁹ I risultati di tale indagine sono in corso di pubblicazione.

Tab. 2.2 Rapporto tra soggetti accreditati e certificati in Regioni che prevedono procedure di accreditamento semplificate per i soggetti certificati – Indagine campionaria

Regione	Soggetti accreditati	di cui certificati	
		Valore assoluto	Valore percentuale
Piemonte	44	33	75%
Valle d'Aosta	8	3	38%
PA Trento	24	11	46%
Veneto	54	33	61%
Liguria	38	19	50%
Umbria	45	24	53%
Marche	46	12	26%
Lazio	57	49	86%
Molise	18	10	56%
Totale	334	194	58%

Tab. 2.3 Rapporto tra soggetti accreditati e certificati in Regioni che non prevedono distinzione tra soggetti certificati e non certificati per le procedure di accreditamento – Indagine campionaria

Regioni che prevedono procedure di accreditamento semplificate per i soggetti in possesso di certificazione di qualità	Soggetti accreditati	di cui certificati	
		Valore assoluto	Valore percentuale
PA Bolzano	47	24	51%
Emilia Romagna	59	38	64%
Campania	42	14	33%
Basilicata	38	15	39%
Puglia	31	9	29%
Sardegna	21	6	29%
Totale	238	106	44%

(fonte: dati ISFOL 2011)

Rispetto alla Tabella 2.1 è opportuno evidenziare che in alcune Regioni che prevedono l'obbligatorietà del possesso di una certificazione di qualità non tutti i soggetti accreditati risultano certificati (Friuli Venezia Giulia, Toscana e Sicilia). Questa discordanza è dovuta ad alcune specificità della normativa vigente nelle Regioni: in Friuli Venezia Giulia non sono tenuti alla certificazione della qualità: 1) gli enti che si accreditano per un volume di attività formativa sino a

2500 ore/anno; 2) gli enti che richiedono l'accreditamento provvisorio; 3) gli enti che presentano domanda di accreditamento solo per le utenze speciali; tuttavia tali enti devono comunque disporre di un sistema di gestione della qualità applicato ed auto-certificato da un Manuale della qualità.

In Toscana e in Abruzzo gli enti accreditati hanno l'obbligo di certificarsi entro un anno dal rilascio dell'accreditamento; infine, in Sicilia tale limite temporale è di tre anni.

Il confronto tra le Tabelle 2.2 e 2.3 mostra che la presenza di dispositivi di accreditamento con modalità semplificate per i soggetti certificati, motiva la platea degli organismi accreditati a richiedere una certificazione di qualità. Analizzando i dati si nota infatti come nel gruppo di Regioni con tali dispositivi la strutture accreditate e certificate sono in media il 60 % a fronte del 44% nel gruppo di Regioni che non prevedono procedure differenziate.

Un ulteriore contributo alla riflessione è dato dal considerare che, nel processo di implementazione dei sistemi di accreditamento, tutte le Regioni e PA potrebbero registrare nei propri sistemi informativi il dato sul possesso da parte delle strutture accreditate della certificazione di qualità, anche se non prevista come obbligatoria o agevolante. In tal modo le pubbliche amministrazioni potrebbero disporre di tali dati, sia a livello locale che nazionale, e pertanto utilizzare queste informazione al fine di migliorare le scelte strategiche e la *governance* dei sistemi di IeFP.

A tal proposito, l'adozione di sistemi informativi integrati con i dispositivi di accreditamento costituisce un elemento centrale per lo sviluppo dei sistemi di IeFP, e in tal senso ne è stata sollecitata l'implementazione dall'Intesa Stato Regioni del 2008.

Rispetto al punto b) dell'indicatore EQAVET, i sistemi regionali di accreditamento registrano il numero di soggetti accreditati che sono potenziali erogatori di istruzione e formazione professionale finanziata con fondi pubblici o autofinanziata ¹⁰. Ciò nonostante, non è possibile calcolare la quota dei soggetti accreditati rispetto alla totalità di quanti erogano formazione professionale, poiché non si dispone di banche dati informative complete che contengano dati relativi a quanti erogano formazione senza accedere a fondi pubblici.

Effettuando rilevazioni sulle banche dati regionali dei sistemi di accreditamento si può quindi dimensionare la platea dei soggetti erogatori accreditati e seguire l'evoluzione del fenomeno nel corso degli anni.

Di seguito si riportano le rilevazioni realizzate dall'Isfol negli anni 2005, 2008 e 2011.

¹⁰ Alcune regioni (ad es. Campania, Lazio, Sicilia) prevedono oltre all'accreditamento per le attività finanziate con fondi pubblici anche un accreditamento per attività di formazione auto-finanziate che rilasciano titoli riconosciuti dalla regione.

Tab. 3 Numero delle strutture formative accreditate a livello regionale

REGIONE	2005	2008	2011
Piemonte	422	394	395
Valle d' Aosta	24	26	15
Lombardia	838	459	580
PA Bolzano	138	136	66
PA Trento	91	43	97
Veneto	383	435	460
Friuli Venezia Giulia	53	49	48
Liguria	96	81	80
Emilia Romagna	165	147	166
Toscana	781	366	630
Umbria	15	224	213
Marche	304	331	359
Lazio	710	45	304
Abruzzo	212	230	95
Molise	25	24	46
Campania	204	350	423
Puglia	190	223	347
Basilicata	124	213	127
Calabria	266	281	285
Sicilia	1572	1405	1816
Sardegna	18	242	172
NORD	2210	1770	1907
CENTRO	1810	732	1506
SUD e ISOLE	2611	2968	3311
ITALIA	6631	5704	6724

(fonte: rilevazioni Isfol 2005;2008; 2011)

Analizzando i dati rappresentati in tabella è possibile offrire alcune riflessioni sulle tendenze che hanno caratterizzato il fenomeno accreditamento nei diversi contesti territoriali a partire dall'implementazione dei primi sistemi di accreditamento (D.M.166/2001).

In primo luogo è importante sottolineare che, in generale, le rilevazioni in tema di accreditamento possono risentire di fattori specifici e contingenti: ad esempio le strutture formative rilevate nel 2008 in Lazio, Toscana e Provincia Autonoma di Trento sono significativamente inferiori rispetto al 2005 e al 2011; ciò può trovare spiegazione nel fatto che, al momento della rilevazione, le

amministrazioni delle suddette Regioni avevano da poco introdotto nuove regole per l'accreditamento e presumibilmente le strutture formative si stavano adeguando ai nuovi criteri.

È interessante osservare come il numero dei soggetti accreditati che erogano formazione rimanga sostanzialmente stabile nel corso degli ultimi anni. Si può pertanto affermare che l'introduzione di un primo dispositivo nazionale di accreditamento ha consentito, nel tempo, una selezione dei soggetti che operano nella formazione, garantendo dunque una maggiore qualità del sistema di formazione professionale; successivamente l'Intesa Stato Regioni del 2008 ha consolidato tale platea di soggetti erogatori, tanto che, a fronte di una maggiore selettività dei requisiti introdotti con l'Intesa, l'offerta formativa accreditata è rimasta per lo più stabile. In questa tendenza generale rimangono alcune specificità locali, che possiamo considerare conseguenza di una diversa evoluzione della normativa in alcune realtà regionali.

2.2 Indicatore n. 2 *Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori*

Nella Raccomandazione EQAVET l'indicatore n. 2 viene declinato nel seguente modo:

a) *quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento;*

b) *ammontare dei fondi investiti.*

Per quanto riguarda il confronto tra l'indicatore e i dispositivi di accreditamento, si trova rispondenza solo per ciò che riguarda il punto a) "*quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento*"; non vi sono informazioni relativamente all'*ammontare dei fondi investiti* nella formazione degli insegnanti e dei formatori (punto b) in quanto attualmente nessun sistema regionale rileva tale dato ai fini dell'accreditamento.

In riferimento al punto a) dell'indicatore, è opportuno ricordare che l'Intesa Stato-Regioni segna un cambiamento importante rispetto al DM 166/2001, introducendo il vincolo per le strutture formative del presidio funzionale di cinque processi - direzione, gestione economico-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione ed erogazione - nonché l'obbligo di aggiornamento per le figure poste a presidio di tali processi.

In particolare, l'Intesa 2008 prevede, nell'ambito del criterio C "*Capacità gestionali e risorse professionali*", l'obbligo di aggiornamento delle cinque figure di presidio attraverso la partecipazione ad attività formative interne o esterne all'organizzazione attinenti alla funzione ricoperta, lasciando alle singole Regioni/PA la facoltà di stabilire lo standard orario minimo di durata.

Rispetto all'indicazione contenuta nell'Intesa, le Regioni hanno adottato una molteplicità di comportamenti: la maggior parte di esse, come mostrato in tabella 4, prevede l'obbligo di aggiornamento delle figure di presidio e stabilisce uno standard minimo di durata. In particolare, la Regione Umbria prevede 8 ore di formazione negli ultimi 12 mesi; le Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Lazio, Abruzzo prevedono come standard minimo 24 ore di formazione nell'ultimo biennio; i dispositivi di accreditamento delle Regioni Calabria e Toscana richiedono 30 ore di formazione negli ultimi 24 mesi; infine Bolzano, Trento e Molise stabiliscono lo standard minimo di 24 ore di formazione nell'ultimo anno.

Oltre all'obbligo di aggiornamento, il dispositivo della Regione Abruzzo prevede che la struttura accreditata rediga anche un piano annuale di sviluppo delle risorse umane, specificandone il responsabile, gli obiettivi, la durata e le figure dell'organigramma coinvolte.

Un secondo gruppo di Regioni (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia) richiede alla struttura formativa la redazione di un piano di formazione del personale non vincolato a soglie minime di durata dell'intervento formativo.

Complessivamente emerge un quadro di diffusa consapevolezza dell'importanza della professionalizzazione delle risorse umane che operano nel sistema di IeFP, quale leva strategica per l'innalzamento della qualità del sistema stesso.

Tuttavia alcune Regioni non hanno ancora disciplinato l'aggiornamento delle risorse umane e non sono quindi in linea né con quanto previsto dall'Intesa 2008 né dalla Raccomandazione EQAVET.

Tab. 4 Comportamenti delle Regioni e delle PA rispetto all'aggiornamento delle risorse umane

Regioni che prevedono l'obbligo di aggiornamento delle figure di presidio e ne stabiliscono gli standard minimi di durata	Regioni che prevedono la definizione di piani di aggiornamento/ formazione del personale senza stabilire standard minimi	Regioni che non prevedono l'obbligo di aggiornamento degli insegnanti e formatori
Val D'Aosta, PA Bolzano, PA Trento, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria	Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia	Friuli Venezia Giulia, Campania, Lombardia, Puglia, Basilicata, Sardegna

A conclusione dell'analisi, si può suggerire che, in un'ottica di miglioramento dei sistemi di accreditamento e di una loro crescente congruità alla Raccomandazione, i dispositivi regionali potrebbero richiedere dati sui fondi investiti nella formazione del personale ed eventualmente stabilire una quota minima di spesa, tenendo così in considerazione anche il punto b) dell'indicatore EQAVET. Ciò potrebbe costituire uno stimolo nei riguardi delle Regioni e delle strutture

formative che hanno meno investito sulla professionalizzazione e l'aggiornamento delle risorse umane.

Occorre, infine, sottolineare che la lettura dell'indicatore 2, nel suo complesso, non si esaurisce nell'analisi dei dispositivi di accreditamento in quanto le Regioni e le Province Autonome negli anni hanno attuato misure specifiche relative alla formazione e all'aggiornamento delle risorse umane del sistema di IeFP (ad es. bandi, progetti specifici, misure di accompagnamento all'accreditamento).

2.3 Indicatore n. 3 *Tasso di partecipazione ai programmi di IeFP*

Nella Raccomandazione l'indicatore n.3 viene definito nel seguente modo:

numero di partecipanti a programmi di istruzione e formazione professionale secondo il tipo di programma e i criteri individuali.

Questo indicatore non trova diretto riscontro nei dispositivi di accreditamento in quanto si rivolge principalmente alla *governance* dei sistemi di IeFP. Pertanto, nelle schede regionali non è stata svolta la comparazione analitica tra l'indicatore e i sistemi di accreditamento.

Per rispondere alla sollecitazione della Raccomandazione, le istituzioni pubbliche competenti (Regioni e PA) dovrebbero rilevare i dati relativi al numero dei potenziali fruitori e degli effettivi utenti delle attività di formazione. A tal proposito, è opportuno sottolineare che molte attività finanziate con risorse pubbliche (ad es. tutte quelle finanziate con risorse europee) sono già soggette a rilevazioni specifiche sui partecipanti a inizio e fine corso da parte delle Regioni, ai fini della rendicontazione finanziaria e del calcolo dei tassi di efficacia e di efficienza (criterio D dell'Accreditamento).

Per rispondere pienamente alla sollecitazione data da questo indicatore EQAVET sarebbe necessario che le istituzioni regionali investissero sull'implementazione e la sistematizzazione di banche dati relative ai potenziali target delle attività formative finanziate con risorse pubbliche al fine di monitorare l'accesso ai programmi di IeFP e mettere in atto misure di promozione dei percorsi formativi e di sostegno agli utenti.

2.4 Indicatore n. 4 Tasso di completamento dei programmi di IeFP

Nella Raccomandazione l'indicatore n.4 viene definito nel seguente modo:

numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IeFP secondo il tipo di programma e i criteri individuali.

Relativamente a questo indicatore, nei dispositivi di accreditamento si trova rispondenza nel Criterio D “*Efficacia ed Efficienza*” che prevede tra i requisiti il tasso di abbandono e il tasso di successo formativo.

Il tasso di abbandono è generalmente calcolato rapportando il numero degli allievi frequentanti al termine del corso e il numero degli iscritti al corso; invece, il tasso di successo formativo è usualmente calcolato rapportando il numero degli allievi che hanno terminato con successo il percorso formativo (rilascio di una qualifica o attestazione, certificazione di competenze) e il numero degli allievi iscritti.

Entrando nel merito delle specificità regionali, si può osservare come la maggior parte delle Regioni abbia previsto, fra i requisiti dell'accREDITamento, la rilevazione di entrambi i tassi, definendo anche le relative soglie minime. Altre hanno introdotto uno dei due requisiti stabilendo comunque una soglia minima; fa eccezione la Calabria che, pur prevedendo il tasso di abbandono, non ne stabilisce la soglia.

L'ampia diffusione del tasso di abbandono e del tasso di successo formativo nei dispositivi regionali di accREDITamento dimostra un'attenzione consolidata da parte delle amministrazioni, sollecitate su tali indicatori a partire dal DM 166/2001.

Relativamente all'individuazione degli standard minimi, si può sottolineare che per quanto riguarda il tasso di abbandono, la maggioranza delle Regioni stabilisce che lo scarto tra coloro che iniziano un percorso formativo e coloro che lo portano a termine non deve essere superiore al 30%. Altre Regioni fissano uno standard più alto (Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Basilicata) che si attesta tra il 10% e il 20%; al contrario la Toscana, esclusivamente per la formazione continua, stabilisce una soglia del 50%.

Si sottolinea inoltre il caso dell'Umbria e del Piemonte che, invece di definire a priori uno standard, periodicamente calcolano i propri tassi e fissano i parametri di riferimento, nel quadro di una strategia di innalzamento continuo della qualità.

Per quanto riguarda gli standard minimi relativi al tasso di successo formativo, non è possibile ritrovare la medesima omogeneità: Regioni come Val d'Aosta e Puglia prevedono che il rapporto tra gli iscritti ai corsi e quanti li portano a termine con successo sia superiore al 90%; la Toscana

prevede che il rapporto tra allievi formati (inclusi quanti hanno trovato un'occupazione o sono rientrati nel ciclo scolastico) e iscritti sia maggiore o uguale al 50% per la formazione continua, maggiore o uguale al 70% per le altre macrotipologie.

Relativamente al successo formativo delle attività rivolte ad utenze cosiddette “speciali” alcune Regioni stabiliscono standard minimi meno stringenti (Liguria e Valle d’Aosta) o non prevedono alcuno standard (Marche e Campania).

In generale, la tabella n. 5, qui di seguito riportata, rappresenta come in tutti i dispositivi regionali di accreditamento siano presenti requisiti finalizzati alla rilevazione del tasso di abbandono e del tasso di successo formativo. L’ampia diffusione di questi due indicatori è sintomatica del fatto che le Regioni li considerino strategici per un’effettiva valutazione della qualità dei *VET providers* e per un reale innalzamento della qualità dei sistemi di IeFP regionali.

Tab. 5 Presenza del tasso di abbandono e di successo formativo nelle Regioni e nelle PA

Regioni che prevedono la rilevazione del tasso di abbandono e del tasso di successo formativo con soglie minime	Regioni che prevedono la rilevazione del tasso di abbandono con soglia minima	Regioni che prevedono la rilevazione del tasso di successo formativo con soglia minima	Regioni che prevedono la rilevazione del tasso di abbandono o del tasso di successo formativo senza soglia minima
Piemonte, Valle d’Aosta, , PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria Toscana, Umbria, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna	Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Basilicata	Lombardia ¹¹ , Lazio	Calabria

2.5 Indicatore n. 5 Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IeFP

Nella Raccomandazione l’indicatore n. 5 viene declinato nel seguente modo:

- a) destinazione degli allievi della IeFP dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali;**
- b) quota di allievi occupati dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**

L’indicatore n. 5 trova rispondenza nei dispositivi regionali di accreditamento che, nell’ambito del criterio D “Efficacia ed Efficienza”, già a partire dal DM 166/2001, hanno previsto requisiti volti a

¹¹ La Lombardia non ha definito una soglia minima, tuttavia il sistema di rating della Lombardia (cfr. par. 1.2) prevede un set di indicatori di *performance* tra cui il tasso di successo formativo; tale indicatore misura quanto gli obiettivi di ogni singolo bando siano stati raggiunti in termini di vera occupazione della persona e di certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi.

rilevare gli esiti dei percorsi formativi in termini di inserimento nel mercato del lavoro o di rientro nel sistema scolastico.

Analizzando nello specifico la Tabella 6, si rileva che la maggior parte delle Regioni ha introdotto all'interno dei propri dispositivi la rilevazione degli esiti occupazionali attraverso il calcolo del tasso di inserimento lavorativo stabilendo anche delle soglie minime. Tale tasso è usualmente calcolato rapportando il numero degli iscritti al corso e il numero di coloro che trovano occupazione; nella maggior parte delle Regioni tale valore non deve essere inferiore al 70%. Lazio, Umbria e Abruzzo non definiscono preliminarmente una soglia minima ma la stabiliscono periodicamente sulla base dei dati rilevati e trasmessi dagli enti.

È importante sottolineare che molte di queste Regioni (PA Bolzano, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Sicilia) considerano il reinserimento scolastico degli allievi come misura alternativa all'inserimento lavorativo e quindi utile alla soddisfazione dell'indicatore in oggetto, così come indicato nella normativa nazionale (DM 166/2001 e Intesa del 2008).

Un esempio da segnalare come buona prassi è quello dell'Emilia Romagna relativamente alla modalità attraverso cui l'indicatore viene tenuto sotto controllo: la Regione richiede agli enti accreditati il raggiungimento e il mantenimento della soglia di riferimento, ma la rilevazione viene effettuata da un soggetto terzo incaricato dalla Regione stessa.

Nel caso della Lombardia è la Regione stessa a monitorare l'indicatore in oggetto attraverso il sistema di rating che prevede la somministrazione di un questionario a tutti gli utenti dei percorsi formativi finalizzato a rilevare non solo l'accesso ad un' occupazione ma anche la coerenza tra questa e il percorso formativo fruito.

Il secondo gruppo è costituito da due Regioni (Piemonte e Sardegna), le quali richiedono procedure per la rilevazione degli esiti occupazionali senza definire standard di riferimento. Il terzo gruppo è formato dalle Regioni che non vincolano le strutture formative alla rilevazione dell'inserimento lavorativo ai fini dell'accREDITamento¹².

¹² Occorre sottolineare che l'indicatore 5, oltre che nei dispositivi di accREDITamento, può essere tenuto sotto controllo dalle Regioni e PA con misure specifiche quali indagini sul *placement* e attività di monitoraggio.

Tab. 6 Presenza del tasso di inserimento a seguito di programmi di IeFP nelle Regioni e nelle PA

Regioni che prevedono la rilevazione del tasso di inserimento lavorativo con soglia minima	Regioni che prevedono procedure per la rilevazione degli esiti formativi e occupazionali	Regioni che non prevedono la rilevazione dell'inserimento lavorativo
Lombardia ¹³ , PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia	Piemonte, Sardegna	Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Molise, Basilicata, Calabria

È opportuno ricordare che il confronto tra la Raccomandazione EQAVET e i dispositivi di accreditamento è basato su un'analisi *on desk* della documentazione normativa; gli approfondimenti svolti presso le amministrazioni regionali mettono in luce che questo indicatore e, in generale, gli indicatori del Criterio D "Efficacia ed Efficienza" vengono applicati spesso con modalità sperimentali e gradualmente e in alcuni contesti territoriali risultano sospesi.

A conclusione dell'analisi si ritiene che l'accREDITamento, impegnando i soggetti erogatori a raggiungere e mantenere *performance* di risultato relative all'inserimento occupazionale, può costituire uno strumento per innalzare la qualità della formazione in termini di maggiore rispondenza al mercato del lavoro, così come sollecitato dalla Raccomandazione.

2.6 Indicatore n. 6 Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite

Nella Raccomandazione l'indicatore n. 6 viene declinato in due dimensioni:

- a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali;*
- b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite.*

Per quanto riguarda il punto a) dell'indicatore EQAVET è importante sottolineare che né il DM 166/2001 né l'Intesa Stato Regioni del 2008 contemplano requisiti completamente in linea con esso. Nell'Intesa 2008 si dà comunque rilievo alla necessità di promuovere percorsi formativi che coniughino azione formativa e occupazione, sottolineando come obiettivo dell'azione formativa l'acquisizione da parte dell'utente di competenze funzionali e spendibili nel mercato del lavoro.

Alcune Regioni (indicate in Tabella 7), più attente alla coerenza tra le competenze acquisite durante il percorso formativo e il lavoro successivamente conseguito, hanno introdotto nel proprio

¹³ Vedi nota 11

dispositivo di accreditamento un requisito denominato “tasso di occupazione coerente”. Tali Regioni monitorano, a distanza di un determinato periodo di tempo (6/12 mesi), la situazione occupazionale degli utenti alla fine del percorso formativo ed anche la coerenza tra occupazione conseguita e quanto fruito in formazione, stabilendo specifici standard minimi.

Gli standard minimi regionali oscillano tra il 50% e il 70%: il rapporto tra coloro che hanno portato a compimento un corso di formazione e quanti hanno trovato un’occupazione coerente non deve essere inferiore al 50% in Emilia Romagna e in Veneto, al 60% nella PA di Bolzano, al 70 % in Liguria; casi specifici sono: l’Umbria che non stabilisce una soglia minima fissa ma la determina annualmente, la Lombardia che nel sistema di rating ha inserito come indicatore di dettaglio la coerenza occupazionale intesa come coerenza tra i servizi formativi e del lavoro fruiti dagli utenti e la posizione lavorativa a sei mesi dalla conclusione del corso.

Tab. 7 Comportamento delle Regioni e delle P.A. relativamente all’inserimento lavorativo coerente

Regioni che prevedono la rilevazione dell’inserimento lavorativo coerente	Regioni che non prevedono la rilevazione dell’inserimento lavorativo coerente
Lombardia, PA Bolzano, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Sicilia	Piemonte, Valle D’Aosta, PA Trento, Friuli Venezia Giulia. Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna

Per quanto riguarda il punto b) dell’indicatore EQAVET, si osserva che esso trova parziale rispondenza già nel DM 166/2001 e poi sostanziale consolidamento nell’Intesa Stato Regioni del 2008: entrambi i dispositivi nazionali prevedono infatti il calcolo del tasso di soddisfazione degli allievi, sebbene non facciano specifico riferimento alla soddisfazione dei datori di lavoro.

Come si vede nella tabella n. 8, la maggior parte dei dispositivi regionali richiede la rilevazione della soddisfazione degli allievi e ne stabilisce la soglia minima; gli standard minimi regionali oscillano tra il 60% e l’80%: le Regioni Piemonte, Marche, Campania¹⁴, Puglia, la PA di Trento richiedono una soglia minima del 60% di utenti soddisfatti; la Valle d’Aosta e il Friuli Venezia Giulia stabiliscono la soglia del 70%, mentre la PA di Bolzano eleva la soglia minima all’80%. Le Regioni Umbria, Lazio e Abruzzo non stabiliscono una soglia minima fissa ma la determinano annualmente. Alcune Regioni e PA fanno rientrare nel calcolo del tasso di soddisfazione anche i datori di lavoro (PA Bolzano, PA Trento, Piemonte e Marche¹⁵).

¹⁴ La Regione Campania differenzia la soglia minima per le diverse tipologie di percorso formativo: 60% per formazione continua e orientamento, 70% per la formazione iniziale, 80% per formazione superiore ed educazione degli adulti.

¹⁵ La Regione Marche considera anche gli operatori coinvolti nell’erogazione del servizio formativo per il calcolo del tasso di soddisfazione.

Nella colonna centrale della tabella 8 sono indicate le Regioni che, pur avendo introdotto nei propri dispositivi la rilevazione del tasso di soddisfazione, non hanno definito una soglia minima di riferimento, ma considerano sufficiente l'applicazione di una procedura dedicata alla valutazione del servizio formativo da parte degli utenti.

Tab. 8 Tasso di soddisfazione degli utenti presso Regioni e PA

Regioni che rilevano il tasso di soddisfazione e relativa soglia minima	Regioni che rilevano il tasso di soddisfazione senza stabilire una soglia¹⁶	Regioni che non rilevano il tasso di soddisfazione
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia ¹⁷ , PA Bolzano, PA Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia	Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Calabria, Sardegna	Molise, Basilicata

Così come messo in evidenza per l'indicatore n. 5 si ritiene che l'accreditamento, impegnando i soggetti erogatori a raggiungere e mantenere *performance* di risultato in termini di soddisfazione dell'utenza, costituisce uno strumento efficace per innalzare la qualità della formazione, coerentemente con gli obiettivi della Raccomandazione EQAVET.

2.7 Indicatore n. 7 Tasso di disoccupazione secondo criteri individuali

L'indicatore in oggetto non trova riscontro nei dispositivi regionali di accreditamento in quanto è un indicatore di contesto e pertanto si rivolge essenzialmente alle istituzioni preposte alla *governance* dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Nelle schede regionali non è quindi stata svolta la comparazione analitica tra l'indicatore e i sistemi di accreditamento.

Occorre tuttavia ricordare quanto osservato per gli indicatori EQAVET 5 e 6, ovvero che i sistemi di accreditamento promuovono percorsi formativi efficaci per lo sviluppo di competenze quanto più spendibili nel mercato del lavoro e monitorano tali risultati richiedendo ai *vet providers* il tasso di inserimento occupazionale e il tasso di occupazione coerente.

¹⁶ I dispositivi regionali di Toscana e Calabria non prevedono il requisito del tasso di soddisfazione degli utenti, ma richiedono la procedura di rilevazione della soddisfazione all'interno della certificazione di qualità obbligatoria ai fini dell'accreditamento.

¹⁷ La Lombardia non ha definito una soglia minima, ma con il sistema di rating viene monitorato il livello di soddisfazione degli utenti attraverso la somministrazione a tutti gli utenti di un questionario dedicato.

2.8 Indicatore n. 8 Prevalenza di categorie vulnerabili

Nella Raccomandazione EQAVET l'indicatore n. 8 viene declinato nelle seguenti dimensioni:

- a) *percentuali di partecipanti all'IeFP, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate (in una Regione o un bacino d'occupazione determinati), per età e per sesso;*
- b) *tasso di successo delle categorie svantaggiate, per età e per sesso.*

L'importanza dell'accesso ai servizi di IeFP da parte delle categorie vulnerabili è stata considerata centrale sin dalla pubblicazione del DM 166/2001; il decreto prevedeva infatti la possibilità di un accreditamento specifico per l'area dello svantaggio all'interno delle macrotipologie standard (formazione iniziale, continua, superiore).

L'Intesa Stato-Regioni del 2008 ha confermato l'attenzione rivolta a tale tipologia di utenza, superando tuttavia la distinzione in macrotipologie propria del DM 166, e sposando un approccio orientato al *lifelong learning*, in termini di diritto individuale di accesso permanente alle competenze a prescindere dalle specificità dei singoli (età, sesso, disabilità).

Entrando nello specifico, l'indicatore EQAVET n. 8 si configura come un indicatore di contesto e si rivolge prioritariamente alle istituzioni competenti in materia di IeFP.

Si ritiene che non vi sia una esatta correlazione tra l'indicatore n. 8 e i dispositivi di accreditamento nazionali (DM 166/2001 e Intesa Stato Regioni 2008) e regionali.

Tuttavia nell'ambito del presente lavoro è stata svolta una lettura dei dispositivi regionali per rilevare in che modo le Regioni e le PA normano l'accredimento per i soggetti che erogano servizi formativi destinati all'area dello svantaggio.

Dalla tabella di seguito riportata, si evidenzia che la maggior parte delle Regioni prevede, all'interno dei propri dispositivi di accreditamento, una macrotipologia specifica dedicata alle categorie vulnerabili. Di questo gruppo fanno parte: Valle d'Aosta, PA Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna).

Un secondo gruppo di Regioni, pur non prevedendo una macrotipologia specifica, definisce delle procedure e/o dei requisiti specifici per le categorie vulnerabili. Ad esempio, il Piemonte definisce una procedura strutturata per l'erogazione dell'attività formativa rivolta alle fasce deboli che prevede attività di recupero, supporto e sostegno, tempi e risorse dedicate, collaborazione con figure di consulenza (psicologo e orientatore).

Per i soggetti che intendono erogare formazione finanziata nell'ambito del diritto dovere e obbligo d'istruzione, la Lombardia prevede la presenza di una figura specifica, ovvero l'addetto al supporto all'handicap; la Regione Marche ha stabilito che le strutture che operano nell'ambito delle categorie svantaggiate hanno l'obbligo di segnalare, nella propria Carta della qualità, la realizzazione di incontri periodici con i servizi sociali.

La PA di Bolzano e il Molise prevedono indicatori specifici per l'area dello svantaggio all'interno del Criterio E "Relazioni con il territorio", considerando necessari rapporti con coloro che svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità anche finalizzati all'inserimento lavorativo.

Infine, un terzo gruppo di Regioni, in coerenza con l'Intesa del 2008, non disciplina l'area dello svantaggio all'interno del sistema di accreditamento, ma, secondo un approccio orientato al *lifelong learning*, rimanda al momento della pubblicazione dei bandi la presenza di requisiti specifici necessari all'erogazione di servizi formativi rivolti alle categorie vulnerabili.

Tab. 9 Comportamenti delle Regioni e PA rispetto alle categorie vulnerabili

Regioni che hanno la macrotipologia "categorie vulnerabili"	Regioni che hanno procedure o requisiti specifici relativi alle "categorie vulnerabili"	Regioni che non disciplinano l'area delle "categorie vulnerabili"
Valle d'Aosta, PA Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna	Piemonte, Lombardia, PA Bolzano, Marche, Molise	Toscana, Umbria, Puglia, Basilicata

2.9 Indicatore n. 9 Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro

Nella Raccomandazione l'indicatore n. 9 viene così declinato:

- a) **informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli;**
- b) **prova della loro efficacia.**

L'analisi dei fabbisogni è una funzione considerata strategica per garantire la qualità dell'offerta formativa e in quanto tale è presente nei sistemi di accreditamento già a partire dalla pubblicazione del DM 166/2001.

Tale importanza è stata poi confermata nell'Intesa Stato Regioni del 2008, che prevede la presenza dell'analista dei fabbisogni tra le figure di presidio obbligatorie per gli enti accreditati. Inoltre l'Intesa ha definito standard minimi relativi al titolo di studio, all'esperienza pregressa, all'impegno lavorativo in termini di numero di giornate l'anno e all'aggiornamento professionale, per coloro che presidiano tale funzione.

È importante sottolineare che l'indicatore n. 9 è, da una parte, un indicatore di contesto, in quanto l'identificazione dei fabbisogni formativi e professionali attiene a processi di analisi e pianificazione propri delle istituzioni pubbliche competenti (Regioni, Province, Comuni); d'altra

parte l'indicatore coinvolge anche i soggetti erogatori che operano nei territori, e attiene pertanto ai sistemi di accreditamento. In questo senso si rileva che tutti i dispositivi regionali assumono la centralità del processo di analisi dei fabbisogni ai fini dell'erogazione di servizi formativi di qualità e rispondenti alla domanda del mercato del lavoro.

Come emerge dalla tabella 10, un gruppo di Regioni non solo inserisce l'analista dei fabbisogni tra le figure di presidio obbligatorie ma definisce anche procedure e modalità con le quali le strutture formative devono garantire tale processo; un secondo gruppo, invece, vincola i soggetti accreditati ad avere tra le proprie figure di presidio l'analista dei fabbisogni; infine un terzo gruppo composto da quattro Regioni impegna le strutture accreditate ad adottare procedure orientate all'analisi dei fabbisogni senza prevedere l'obbligo di una figura professionale dedicata.

La tabella 10 di seguito riportata mostra la diffusione dei comportamenti delle Regioni in merito sia alla presenza nei propri dispositivi della figura di presidio relativa all'analisi dei fabbisogni, sia alla presenza di procedure strutturate volte alla lettura del fabbisogno formativo e professionale sul territorio.

Tab. 10 Definizione dell'analisi dei fabbisogni nelle Regioni e PA

Regioni che richiedono l'analista dei fabbisogni e procedure strutturate di analisi dei fabbisogni	Regioni che richiedono l'analista dei fabbisogni	Regioni che richiedono procedure di analisi dei fabbisogni
Piemonte, Valle D'Aosta, PA Bolzano, PA Trento, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria	Liguria Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia	Lombardia ¹⁸ , Toscana, Veneto ¹⁹ , Sardegna

Infine, va sottolineato che tutti i dispositivi regionali di accreditamento richiedono di verificare, come requisito specifico nell'ambito del criterio E "Relazioni con il territorio", la capacità delle strutture formative di instaurare relazioni e rapporti virtuosi con il sistema socio-economico del territorio di riferimento.

¹⁸ In Lombardia la funzione di analisi dei fabbisogni è svolta dal formatore.

¹⁹ In Veneto la funzione di analisi dei fabbisogni è svolta dall'addetto alla progettazione e sviluppo.

2.10 Indicatore n. 10 *Sistemi utilizzati per migliorare l'accesso all'IeFP*

Nella Raccomandazione l'indicatore n. 10 viene declinato nel seguente modo:

- a) informazioni sui sistemi esistenti ai vari livelli;*
- b) prova della loro efficacia.*

L'indicatore n. 10 non trova rispondenza nei dispositivi regionali di accreditamento, in quanto è un indicatore di processo che si rivolge essenzialmente alle istituzioni preposte alla *governance* dei sistemi di IeFP; pertanto nelle schede regionali non è stata svolta la comparazione analitica tra l'indicatore e i sistemi di accreditamento.

3. Indicatori EQAVET nei sistemi regionali di accreditamento

Nella tabella 11 si fornisce una sintesi dell'analisi svolta nel capitolo 2: nella prima colonna sono riportati gli Indicatori EQAVET per i quali si può trovare un riscontro con i requisiti di accreditamento o con i dati disponibili nei sistemi informativi dell'accREDITamento, nella seconda colonna gli elementi di correlazione con i dispositivi regionali di accREDITamento, nella terza quante e quali Regioni soddisfano tali indicatori. Gli indicatori 3, 7 e 10 non sono stati inseriti in tabella in quanto non è stato possibile correlarli a requisiti contenuti nei dispositivi regionali di accREDITamento.

Per una migliore comprensione della tabella è necessario specificare che il termine “soddisfatto” riferito a un indicatore è stato utilizzato in un senso ampio: si va dalla piena congruità dei dispositivi di accREDITamento all'indicatore fino alla semplice presenza di elementi di attinenza. Al tal proposito, si esplicitano i criteri in base ai quali i singoli indicatori sono ritenuti soddisfatti dai dispositivi regionali:

- Indicatore 1a: Regioni in cui i dispositivi di accREDITamento richiedono la certificazione di qualità o prevedono procedure semplificate per gli organismi certificati.
- Indicatore 1b: tutte le Regioni in quanto dispongono di un sistema di accREDITamento.
- Indicatore 2a: Regioni che richiedono l'aggiornamento delle figure di presidio (stabilendo anche standard minimi di durata) o un piano di formazione del personale.
- Indicatore 4: Regioni che prevedono la rilevazione del tasso di abbandono e/o del tasso di successo formativo.
- Indicatore 5: Regioni che prevedono il tasso di inserimento lavorativo o procedure per la rilevazione di tale dato.
- Indicatore 6 a: Regioni che prevedono il tasso di inserimento lavorativo coerente.
- Indicatore 6 b: Regioni che prevedono il tasso di soddisfazione degli allievi (con o senza soglia minima).
- Indicatore 8: Regioni che prevedono la macrotipologia “categorie vulnerabili” o requisiti specifici per tali categorie.
- Indicatore 9: Regioni che prevedono il presidio dell'analisi dei fabbisogni e/o la capacità di instaurare reti con il territorio ai fini dell'analisi dei fabbisogni.

Tab. 11 Tavola sinottica di confronto tra gli indicatori EQAVET e i sistemi regionali di accreditamento

Indicatori EQAVET	Elementi di corrispondenza nei sistemi regionali di accreditamento	Numero e denominazione delle Regioni e PA in cui l'indicatore è soddisfatto
<p>1 Diffusione sistemi di garanzia di qualità per erogatori IFP:</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa;</p> <p>b) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) obbligo della certificazione di qualità o procedure semplificate per i soggetti certificati</p> <p>b) numero dei soggetti accreditati</p>	<p>a) 15 Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, PA Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia</p> <p>b) 21 Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna</p>

Indicatori EQAVET	Elementi di corrispondenza nei sistemi regionali di accreditamento	Numero e denominazione delle Regioni e PA in cui l'indicatore è soddisfatto
<p>2 Investimento nella formazione di insegnanti e formatori:</p> <p>b) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>b) aggiornamento delle risorse umane che operano nelle strutture formative accreditate</p>	<p>b) 15</p> <p>Piemonte, Valle d'Aosta, PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia</p>
<p>4 Tasso di completamento programmi di IFP</p>	<p>Tasso di abbandono e/o di successo formativo</p>	<p>21</p> <p>Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna</p>
<p>5 Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali</p> <p>b) quota di allievi occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.</p>	<p>a-b) Tasso di inserimento a seguito di programmi di IeFP</p>	<p>15</p> <p>Piemonte, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Liguria Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna</p>

Indicatori EQAVET	Elementi di corrispondenza nei sistemi regionali di accreditamento	Numero e denominazione delle Regioni e PA in cui l'indicatore è soddisfatto
<p>6 Utilizzo sul luogo di lavoro di competenze acquisite</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali;</p> <p>b) Tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche /competenze acquisite.</p>	<p>a) Tasso di inserimento lavorativo coerente</p> <p>b) Tasso di soddisfazione degli utenti</p>	<p>a) 7 Lombardia, PA Bolzano, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Sicilia</p> <p>b) 19 Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna</p>
<p>8 Prevalenza di categorie vulnerabili</p> <p>a) Percentuali di partecipanti all'IFP, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate (in una Regione o un bacino d'occupazione determinati), per età e per sesso;</p> <p>b) Tasso di successo delle categorie svantaggiate, per età e per sesso.</p>	<p>a-b) macrotipologia o requisiti dedicati all'area dello svantaggio</p>	<p>17 Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna</p>
<p>9 Meccanismi d'identificazione fabbisogni formativi nel Mercato del lavoro</p>	<p>Obbligo dell'analista dei fabbisogni tra le figure di presidio;</p> <p>procedure strutturate per l'analisi dei fabbisogni;</p> <p>relazioni con il territorio</p>	<p>21 Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna</p>

Allegati: Schede regionali

1. REGIONE PIEMONTE

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Determina dirigenziale n. 97	02/03/2011	Modifiche al manuale operativo sinottico
Determina dirigenziale n. 189	23/03/2010	Approvazione nuove linee guida per i requisiti di affidabilità economico-finanziaria
Determina dirigenziale n. 302	11/06/2009	Modifica al manuale operativo sinottico per l'accREDITamento per i requisiti di affidabilità economico finanziaria
Determina dirigenziale n. 9	10/01/2007	Disposizioni relative alle verifiche ispettive di accREDITamento e ai rapporti tra la Regione Piemonte ed i valutatori del sistema di accREDITamento
Delibera giunta regionale n. 29-3181	19/06/2006	Revisione delle procedure di accREDITamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali
Determina dirigenziale n. 785	12/11/2003	Approvazione del manuale operativo per l'accREDITamento delle sedi operative di formazione – tipologia lauree
Determina dirigenziale n. 363	26/05/2003	Approvazione del manuale operativo sinottico per i nuovi organismi
Determina dirigenziale n. 163	28/02/2003	Approvazione dei manuali per l'accREDITamento delle sedi operative di orientamento
Determina dirigenziale n.1209	23/12/2002	Approvazione dei manuali operativi per l'accREDITamento delle strutture che richiedono il riconoscimento dei corsi di formazione professionale.
Determina dirigenziale n. 1208	23/12/2002	Approvazione manuale operativo sinottico per l'accREDITamento delle strutture di formazione professionale in due versioni: quella comprensiva di parametri facoltativi e delle varie tipologie e quella contenente solo i parametri obbligatori

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento	<p>La Regione Piemonte richiede agli organismi accreditati la formazione del personale sia per adeguare carenze eventualmente riscontrate sia per mantenere e/o aggiornare le competenze. Tale formazione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pianificazione documentata, almeno annuale, per ciascun formatore (o gruppo omogeneo) che necessita di formazione; - valutazione documentata dell'efficacia a fine attività - azioni di formazione sulle procedure relative all'accREDITamento - attività formative finalizzate alla crescita della flessibilità delle risorse umane - formazione specifica centrata sul miglioramento delle capacità di comunicazione - attività di formazione specifica centrata sulla valutazione e la qualità - strumenti per l'autoformazione con adeguate modalità di utilizzo e verifica della loro efficacia. 	<p>Il dispositivo regionale prevede che il piano di formazione del personale sia annuale e coinvolga tutte le risorse umane.</p>
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	<p>Tasso di abbandono: allievi frequentanti/ allievi iscritti</p>	<p>La Regione, in accordo con le Province, delibera periodicamente i tassi che vengono progressivamente tenuti sotto controllo e le soglie minime di riferimento.</p>
	<p>Tasso di successo formativo: allievi frequentanti/ allievi qualificati</p>	<p>La Regione, in accordo con le Province, delibera periodicamente i tassi che vengono progressivamente tenuti sotto controllo e le soglie minime di riferimento.</p>
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	<p>La Regione non stabilisce un tasso di inserimento lavorativo, ma prevede, all'interno del processo di Monitoraggio e valutazione, la definizione di procedure e strumenti per la valutazione dei risultati formativi in termini di ricaduta sulla professionalità.</p>	

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Il dispositivo di accreditamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente.</p> <p>b) La Regione prevede, all'interno del processo di Monitoraggio e valutazione, la definizione di procedure e strumenti per la valutazione della soddisfazione delle parti interessate: allievi, docenti/tutor, aziende.</p>	<p>b) valutazione positiva non inferiore al 60% da parte di ciascuna delle parti interessate</p>
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>Il dispositivo richiede per la formazione per l'area dello svantaggio e per l'handicap la presenza di una procedura per l'erogazione di attività di supporto e accompagnamento. Tale procedura deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere attività di recupero per far fronte ad eventuali difficoltà di apprendimento degli allievi; - guidare le attività finalizzate a riconoscere le difficoltà ed attuare e valutare le azioni di recupero; - prevedere tempi e risorse da dedicare a questo tipo di attività; - documentare le attività di recupero; - prevedere attività di sostegno e supporto agli utenti (quali colloqui con la direzione o con altro personale esperto come psicologo ecc.); - indirizzare e guidare le attività finalizzate a riconoscere le difficoltà (comportamenti e/o azioni) ed attivare le azioni di colloquio con la direzione o altro personale di supporto o consulenza (psicologo, orientatore). <p>Il dispositivo richiede inoltre la presenza di una banca dati con i riferimenti dei servizi socioassistenziali nell'area del disagio e dell'handicap.</p>	

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il dispositivo prevede diversi requisiti relativi all'analisi dei fabbisogni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un responsabile dell'analisi dei fabbisogni con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e con tempo dedicato proporzionale al volume delle attività svolte; - una procedura strutturata di analisi dei fabbisogni aziendali che individui le esigenze e le aspettative del sistema economico locale (clienti) e si confronti con altre potenziali proposte formative sul territorio. Tale procedura deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> ✓ responsabilità; ✓ modalità di attuazione (individuazione delle fonti attendibili, definizione di panel di riferimento, rilevazione periodica dei fabbisogni); ✓ modalità di analisi quali - quantitative dei dati raccolti; ✓ registrazioni conseguenti <p>Il dispositivo prevede inoltre alcuni requisiti relativi alle interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una banca dati di associazioni di categoria, ordini professionali, aziende e altri soggetti pubblici che potenzialmente sono in grado di commissionare alla struttura interventi formativi e di assorbire allievi in stage (i risultati degli stage sono inseriti nella banca dati); - presenza di una procedura per la regolazione degli scambi di informazione tra agenzia formativa e datori di lavoro. <p>Infine, per le azioni formative che prevedono assistenza all'inserimento lavorativo, devono essere garantite adeguate modalità per: svolgere formazione/informazione agli allievi relative all'assistenza all'inserimento lavorativo; attivare un rapporto con i centri per l'impiego per la pubblicizzazione agli allievi delle informazioni relative alle domande di lavoro; gestire una banca dati sugli esiti delle precedenti azioni di assistenza all'inserimento lavorativo; garantire un servizio volto a rendere pubblica agli allievi formati la domanda delle aziende, e alle aziende l'offerta di soggetti formati.</p>	

2. REGIONE VALLE D'AOSTA

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Deliberazione della Giunta Regionale n. 302	11/02/2011	Approvazione Linee Guida del procedimento di certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2955	23/10/2009	Dispositivo di accreditamento delle sedi formative e allegati

Confronto indicatori EQAVET / Dispositivo di accreditamento

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il dispositivo regionale non stabilisce l'obbligo della certificazione di qualità per i soggetti che fanno richiesta di accreditamento.</p> <p>Nonostante ciò, nella fase di mantenimento, per i soggetti in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 relativa all'area servizi formativi, sono previste modalità semplificate di verifica ispettiva da parte della Regione.</p> <p>Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da ISFOL nel 2011 su un campione di 8 strutture 3 risultano in possesso di certificazione ISO.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento.</p> <p>A luglio 2011 risultano accreditate 15 strutture.</p>	

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento	Il dispositivo prevede l'obbligo di aggiornamento delle risorse umane a presidio dei processi (direzione, gestione economico amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, erogazione).	Il dispositivo stabilisce come soglia minima la partecipazione ad almeno 24 ore di attività formative e di sviluppo professionale negli ultimi 24 mesi
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	Tasso di abbandono: n. degli allievi che hanno maturato almeno il 70% di frequenza dell'azione formativa / n. degli allievi ammessi alla frequenza della proposta formativa	Soglia minima ≥ 80 % per la formazione iniziale e per l'inserimento lavorativo, per la formazione superiore continua e permanente Soglia minima ≥ 70 % per la formazione rivolta alle fasce deboli
	Indice di successo formativo: n. allievi valutati positivamente al termine dell'azione formativa / n. allievi che hanno maturato almeno il 70% di frequenza dell'azione formativa	Soglia minima ≥ 90 % per la formazione iniziale e per l'inserimento lavorativo, per la formazione superiore continua e permanente Soglia minima ≥ 80 % per la formazione rivolta alle fasce deboli
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo.	
6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite	a) Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente. b) Livello di soddisfazione dei beneficiari diretti: n. di valutazioni positive / n. degli allievi che hanno maturato almeno il 70% di frequenza dell'azione formativa	Soglia minima ≥ 70 % di valutazioni positive

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	<p>In Valle D’Aosta è prevista la possibilità di accreditarsi per gli interventi formativi rivolti alle fasce deboli, definiti interventi flessibili, anche individualizzati, finalizzati all’inclusione sociale attraverso l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti che vivono situazioni, anche momentanee, di disagio. Per essere accreditati per tale tipologia di azioni, gli organismi devono avere i seguenti requisiti specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un protocollo di relazione con associazioni di rappresentanza dei bisogni dei potenziali destinatari (es.: associazioni di volontariato; associazioni rappresentative di determinate categorie di fasce deboli, cooperative sociali); - almeno una risorsa professionale dotata della certificazione, da parte della Regione stessa, dell’unità di competenza “Progettazione di attività formative rivolte alle fasce deboli”; - soglie minime inferiori alle altre macrotipologie per gli indicatori “capacità programmatoria”, “capacità realizzativa”, “successo formativo”. 	

EQA VET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il dispositivo prevede l'utilizzo di una metodologia strutturata di rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi in cui siano indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità organizzativa di conduzione dell'osservazione; - fonti documentali tipicamente utilizzate e soggetti coinvolti, anche attraverso l'utilizzo del protocollo di relazione con il sistema istituzionale, economico o sociale locale; - strumenti di osservazione; - modalità di gestione delle informazioni raccolte e tipo/i di output; - responsabile del processo. <p>Inoltre, il dispositivo prevede che il responsabile del processo di analisi sia in possesso della competenza certificata da parte della Regione stessa "Individuazione dei fabbisogni formativi". Per la certificazione di tale competenza il risultato professionale atteso è così definito: acquisire, dall'esame di fonti scritte e dall'esercizio delle relazioni con istituzioni, imprese, individui, soggetti di rappresentanza ed altri attori economici e sociali, le caratteristiche della domanda di formazione espressa e delle motivazioni che la determinano, in modo funzionale alle definizioni delle politiche di offerta ed alla progettazione dei singoli servizi.</p> <p>Infine la Regione richiede, all'interno del requisito "Relazioni con il sistema istituzionale, economico, sociale locale", la presenza di protocolli di relazione con un soggetto di rappresentanza dei fabbisogni formativi e di professionalità espressi dal mondo produttivo e del lavoro (parti sociali, organismi bilaterali, associazioni e ordini professionali).</p>	<p>Un protocollo di relazione con un soggetto del contesto socio economico di riferimento</p>

3. REGIONE LOMBARDIA

Normativa di riferimento

Denominazione Provvedimento (per esteso)	Data di Emanazione (gg/mm/aa)	Oggetto/i (es. regolamento, avviso pubblico, modifiche ambiti dell'accREDITAMENTO, linee guida, check list...)
Decreto Direzione Generale 12471	20/12/2012	Approvazione del modello di rating
Decreto Direzione Generale 10187	13/11/2012	Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sezione A
Decreto Direzione Generale 9749	31/10/2012	Approvazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo regionale degli accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale extra DDIF – Sezione B – e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al Lavoro.
Delibera di Giunta Regionale IX/2412	26/10/2011	Direttiva AccREDITAMENTO Formazione/servizi al lavoro
Legge Regionale 19	06/08/2007	Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

Confronto del sistema di accREDITAMENTO regionale con gli indicatori EQAVET

EQAVET Indicatori	sistema regionale di accREDITAMENTO	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accREDITAMENTO
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il dispositivo regionale prevede l'obbligo della certificazione della qualità. Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da ISFOL nel 2011 su un campione di 57 strutture tutte risultano infatti in possesso di certificazione di qualità.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A luglio 2011 risultano accreditate 580 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il sistema non prevede l'obbligo di aggiornamento delle risorse umane.</p>	

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	<p>La Regione Lombardia ha implementato un sistema di rating che prevede come indicatore il tasso di successo: Misura quanto gli obiettivi di ogni singolo avviso siano stati raggiunti in termini di vera occupazione della persona e di certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi</p>	<p>Il sistema di rating attribuisce un punteggio in funzione delle performances raggiunte dal soggetto accreditato</p>
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	<p>La Regione Lombardia ha implementato un sistema di rating che prevede come indicatore il tasso di successo: Misura quanto gli obiettivi di ogni singolo avviso siano stati raggiunti in termini di vera occupazione della persona e di certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi</p>	<p>Il sistema di rating attribuisce un punteggio in funzione delle performances raggiunte dal soggetto accreditato</p>
6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite	<p>La Regione Lombardia ha implementato un sistema di rating che prevede come indicatori la coerenza occupazionale e la customer satisfaction</p> <p>a) coerenza occupazionale</p> <p>b) <i>customer satisfaction</i></p>	<p>Per attribuire un punteggio al soggetto accreditato, il sistema di rating prevede la somministrazione di un questionario di soddisfazione occupazionale</p> <p>Misura la soddisfazione da parte dei destinatari nella fruizione dei servizi. Il questionario relativo alla <i>customer satisfaction</i> viene erogato a tutti i destinatari dei servizi al lavoro e dei servizi formativi</p>
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	<p>La normativa che l'accesso alla formazione finanziata del diritto dovere e obbligo d'istruzione prevede tra le funzioni di sistema l'addeito al supporto handicap</p>	
9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli	<p>Nel dispositivo della Lombardia non è prevista la funzione di presidio relativa all'analisi dei fabbisogni; tuttavia tale ambito di attività è assolto dal formatore.</p> <p>Inoltre, nell'ambito del sistema di rating, la Regione ha implementato un indicatore sintetico, definito "Consistenza delle rete". Tale indicatore sintetico prevede tre indicatori di dettaglio:</p>	<p>Rete con le imprese: n° di imprese con cui si sono sottoscritti convenzioni di stage o tirocinio, contratti di fornitura di servizio.</p> <p>Radicamento con il territorio: n° di protocolli formalizzati con altri attori competenti in materia di</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Rete con le imprese- Radicamento con il territorio- Rete internazionale	lavoro Rete internazionale n° di soggetti non italiani con cui sono stati sottoscritti accordi formalizzati
--	---	--

4. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Provinciale n. 2263	14/09/2009	Guida per l'accREDITamento degli organismi di formazione e orientamento e allegati

Confronto del sistema di accREDITamento regionale con gli indicatori EQAVET

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accREDITamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accREDITamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il dispositivo prevede che l'organismo, anche se in possesso di certificazione di qualità, deve dimostrare il rispetto di tutti i requisiti previsti per l'accREDITamento, integrando ove necessario il proprio Sistema di Qualità.</p> <p>Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da Isfol nel 2011 su un campione di 47 strutture 24 risultano in possesso di certificazione ISO e 5 in corso di conseguimento.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento.</p> <p>A luglio 2011 risultano accreditati 66 organismi definitivamente (con sede già attiva sul territorio provinciale) e 40 accreditati provvisoriamente (senza sede operativa).</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo stabilisce l'obbligo di aggiornamento delle risorse umane a presidio delle funzioni di processo (direzione, gestione economica-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione ed erogazione).</p>	<p>La soglia minima stabilita è di 24 ore annue di formazione (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta.</p>

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	Livello di abbandono: n. corsisti che hanno concluso il corso (numero di corsisti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore da registro ma che non necessariamente hanno ricevuto l'attestato) + n. corsisti che hanno abbandonato ma sono rientrati in altro percorso formativo + n. corsisti che hanno abbandonato ma hanno trovato occupazione / n. corsisti avviati (numero di corsisti iscritti che hanno superato la selezione come risulta dall'elenco inviato all'Ufficio FSE)	Scostamento $\leq 30\%$
	Livello di successo formativo: n. corsisti che hanno ricevuto l'attestato di frequenza (ossia che hanno frequentato almeno l'85% delle ore del corso) / n. corsisti avviati (corsisti iscritti che hanno superato la selezione come risulta dall'elenco inviato al Ufficio FSE)	Scostamento $\leq 20\%$
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	Livello di occupazione: n. corsisti occupati (numero di corsisti che dichiarano di essere occupati a 6 mesi dalla fine del corso, come da indagine <i>ex post</i> che l'organismo svolge) o rientrati nel sistema scolastico-universitario / n. corsisti che hanno concluso il corso (numero di corsisti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore da registro ma che non necessariamente hanno ricevuto l'attestato)	Scostamento $\leq 30\%$

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) livello di occupazione coerente: n. corsisti occupati coerentemente (numero di corsisti che a 6 mesi, come da indagine che l'organismo effettua, dichiarano di svolgere un'attività coerente con il corso frequentato) / n. corsisti occupati (numero di corsisti che dichiarano di essere occupati a 6 mesi dalla fine del corso, come da indagine ex post che l'organismo effettua)</p> <p>b) Livello di soddisfazione: corsisti, operatori (docenti e tutor) e aziende che ospitano lo stage soddisfatti / corsisti, operatori (docenti e tutor) e aziende che ospitano lo stage intervistati</p>	<p>a) scostamento $\leq 40\%$</p> <p>b) le soglie minime richieste sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazione positiva non inferiore all'80% per i corsisti - valutazione positiva non inferiore al 70% per gli operatori del progetto (progettista, docenti, tutor, ecc.) - valutazione positiva non inferiore al 70% per le aziende
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>Il dispositivo non prevede un accreditamento specifico per le utenze speciali.</p> <p>All'interno del Criterio E relativo alle Relazioni con il territorio, il dispositivo considera fondamentali i rapporti con coloro che svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e di difficoltà, all'inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro.</p>	

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il dispositivo prevede diversi requisiti relativi all'analisi dei fabbisogni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza del responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni; - l'analisi dei fabbisogni deve essere condotta in base a modalità condivise e descritta in un documento annuale che identifica: modalità di attuazione (individuazione di fonti, definizione di panel di riferimento, rilevazione periodica dei fabbisogni) e modalità di analisi dei dati. L'Organismo, annualmente e per ogni corso, confronta i propri obiettivi con: le analisi effettuate da Cedefop, Isfol, Monitor e/o dagli enti regolatori (Europa, Stato, Regione, Province, CCIAA...), i dati di <i>follow up</i> relativi ai propri corsisti e l'offerta della concorrenza; - relazioni con soggetti del contesto socio-economico e produttivo finalizzati alla conoscenza dei fabbisogni formativi e professionalità espressi dal mondo produttivo e dalle diverse tipologie di utenti. 	<p>I requisiti richiesti al responsabile del processo di analisi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - livello di istruzione ed esperienza lavorativa - aggiornamento delle competenze professionali - svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, con almeno 80 giornate lavorative l'anno <p>Elenco in cui sono contenuti i dati dei soggetti, le persone di riferimento, la data e la tipologia dei contatti avuti</p>

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento	Nella PA di Trento è richiesto un Piano almeno biennale di sviluppo di tutte le risorse professionali portatrici di bisogni costituenti il nucleo stabile della sede (indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o prestazione).	Il Piano deve garantire un minimo di 24 ore di aggiornamento l'anno per i responsabili dei 5 processi chiave (direzione, gestione economico-amministrativa, analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione dei servizi).
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	Livello di abbandono: n. partecipanti alla conclusione dell'attività formativa/ n. partecipanti in avvio di attività	soglia minima 70%
	Livello di conseguimento di attestazione: n. partecipanti alla conclusione dell'attività con attestato / n. partecipanti in avvio dell'attività	soglia minima 50%
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	Livello di occupabilità/occupazione: n. partecipanti alla conclusione dell'attività occupati/ n. partecipanti in avvio dell'attività	soglia minima 30%
6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite	a) Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente. b) Il livello di soddisfazione dei beneficiari diretti e indiretti è calcolato sulla base della valutazione positiva espressa dai beneficiari alla conclusione dell'attività.	b) Il valore di soglia minimo è pari al 60% dei giudizi espressi.
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	La Provincia di Trento ha regolamentato uno specifico accreditamento per tutti i soggetti pubblici e privati che intendono erogare servizi formativi in favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), articolato per ambiti.	

<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il dispositivo prevede diversi requisiti relativi all'analisi dei fabbisogni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza del responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni; - documento formalizzato sulle modalità di rilevazione e sviluppo dell'analisi dei fabbisogni tali da garantire tracciabilità e referenziazione del processo; - nell'ambito delle relazioni con i soggetti del contesto socio-economico-produttivo locale, la presenza e l'esercizio di uno strumento formale, strutturato e continuato di confronto e dialogo finalizzato a conoscere, leggere e interpretare i fabbisogni formativi e di professionalità espressi dal territorio. 	<p>I requisiti richiesti al responsabile del processo di analisi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - livello di istruzione ed esperienza lavorativa - aggiornamento delle competenze professionali - svolgimento della funzione in maniera continuata
---	--	---

6. REGIONE VENETO

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 3289	21/12/2010	Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati
Delibera Giunta Regionale n. 4198	29/12/2009	Nuove modalità di presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale
Delibera Giunta Regionale n. 359	13/02/2004	Accreditamento degli organismi di formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale con Allegati
Legge Regionale n. 19	09/08/2002	Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati

Confronto del sistema di accreditamento regionale con gli indicatori EQAVET

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il dispositivo regionale non prevede l'obbligo della certificazione di qualità. Tuttavia il possesso di una certificazione assicura l'assolvimento dei requisiti di "Organizzazione e gestione", "Gestione del personale", "Soddisfazione dei clienti esterni". Inoltre, il sistema veneto prevede la presenza del responsabile della funzione "Gestione Qualità". Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da Isfol nel 2011 su un campione di 54 strutture 33 risultano in possesso di certificazione ISO.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A luglio 2011 risultano accreditate 460 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo richiede un documento che descrive le modalità di definizione e attuazione dei piani di formazione del personale. Tale requisito risulta automaticamente assolto se il soggetto possiede una certificazione di qualità.</p>	<p>Il dispositivo non stabilisce soglie minime relative a tipologia e durata dei corsi di aggiornamento.</p>

EQA VET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	Tasso di abbandono: n. allievi iscritti / n. allievi frequentanti almeno il 70% del corso	Scostamento \leq 30% per obbligo formativo, formazione continua e superiore.
	Livello di successo formativo: n. allievi frequentanti/n. allievi formati	scostamento \leq 30% per obbligo formativo; scostamento \leq 20% per la formazione superiore
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	Tasso di occupazione: n. allievi occupati/ n. allievi formati	Tasso di occupazione \geq al 60% per obbligo formativo e Formazione superiore
6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite	a) tasso di occupazione coerente: n. occupati con qualifica coerente a quella prevista /n. allievi formati b) il tasso soddisfazione dei clienti viene dimostrato attraverso: - la presenza di un documento che descrive la procedura/prassi di rilevazione delle esigenze e delle aspettative dei clienti e le modalità di valutazione dei risultati ottenuti; - la presenza di questionari e di altri strumenti di ascolto	a) per obbligo formativo \geq al 50%; per formazione superiore \geq al 45%; b) non è prevista una soglia minima
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	La formazione rivolta a soggetti svantaggiati non è ambito di accreditamento autonomo ma rientra nelle altre macrotipologie. Tuttavia tra le funzioni di presidio è prevista quella dello psicologo/pedagogo per l'accoglienza e l'accompagnamento, nei percorsi di formazione individualizzata, dei soggetti svantaggiati e alla progettazione di moduli formativi specifici per soggetti a rischio di esclusione sociale. Inoltre, è prevista la funzione dell'operatore di orientamento che svolge anche l'accompagnamento per soggetti a rischio di emarginazione sociale.	Lo psicologo/pedagogo deve possedere la laurea in psicologia, pedagogia o equipollenti e formazione specifica in materia più esperienza in ambito formativo di almeno un anno. L'operatore di orientamento deve possedere una laurea in discipline tecnico scientifiche/ economiche/ umanistiche, oppure diploma/qualifica più esperienza e formazione in materia di orientamento.

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Nel dispositivo regionale l'analisi dei fabbisogni formativi è una attività che compete alla figura dell'addetto alla progettazione.</p> <p>Inoltre la Regione Veneto prevede il requisito "Relazioni con il contesto e impatto sulla società" che incentiva la creazione di rapporti stabili con istituzioni, associazioni, soggetti socio-economici del territorio.</p>	

7. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Decreto del presidente della Regione n. 07/Pres (Testo coordinato con Decreti n. 019/2006, 0238/2006, 065/2008, 251/2008, 948/2008, 0176/2008, 3608/2009)	12/01/2005	Regolamento per l'accREDITamento delle sedi operative degli enti che gestiscono attività di FP finanziate con risorse pubbliche

Confronto del sistema di accREDITamento regionale con gli indicatori EQAVET

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accREDITamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accREDITamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il regolamento prevede la certificazione di qualità come requisito obbligatorio. Non sono però tenuti alla certificazione del sistema di gestione della qualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli enti che si accREDITano per un volume di attività formativa sino a 2500 ore/anno; - gli enti che richiedono l'accREDITamento provvisorio; - gli enti che presentano domanda di accREDITamento solo per le utenze speciali. <p>Tali enti devono comunque disporre di un sistema di gestione della qualità applicato ed auto-certificato da un Manuale della qualità. Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da Isfol nel 2011 su un campione di 30 strutture 24 risultano in possesso di certificazione ISO e 1 in corso di conseguimento.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A luglio 2011 risultano accreditate 48 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il regolamento non prevede l'obbligo di aggiornamento delle risorse umane.</p>	

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	Tasso di abbandono: allievi che hanno frequentato almeno il 70% dell'azione formativa/ allievi iscritti	Scostamento \leq 30%
	Tasso di successo formativo: allievi qualificati/ allievi iscritti (per corsi che prevedono il rilascio di un attestato di qualifica) allievi ammessi all'esame/ allievi iscritti (per corsi che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza)	Scostamento \leq 30% per macrotipologia A Scostamento \leq 20% per macrotipologia B e C
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo.	
6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite	a) Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente. b) Livello di soddisfazione: allievi soddisfatti /allievi che hanno terminato il corso	b) valutazione positiva di almeno il 70%
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	Il regolamento prevede che per gestire attività formative rivolte alle categorie svantaggiate è necessario ottenere l'accREDITAMENTO per ambiti speciali; tale accREDITAMENTO può essere richiesto per una o più delle seguenti macrotipologie: As: obbligo formativo per ambiti speciali; Bs: formazione superiore per ambiti speciali; Cs: formazione continua e permanente per ambiti speciali. L'accREDITAMENTO per ambiti speciali può essere ottenuto indipendentemente dal possesso dell'accREDITAMENTO per la macrotipologia corrispondente (ad es. è possibile accREDITARSI per As senza esserlo per A).	

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il regolamento prevede che l'ente indichi un referente per l'analisi dei fabbisogni.</p> <p>Inoltre, il regolamento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la presenza di modalità strutturate di lettura dei fabbisogni occupazionali e aziendali; - la presenza nel Sistema di Gestione della Qualità di un dispositivo metodologicamente strutturato e documentato di rilevazione dei fabbisogni formativi e professionali. <p>L'ente deve dimostrare la disponibilità di relazioni strutturate con gli attori del sistema locale di rappresentanza istituzionale, sociale ed economico.</p>	<p>Il referente deve avere esperienza specifica inerente l'analisi dei fabbisogni maturata nell'arco dei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento oppure aver svolto una formazione coerente.</p> <p>Un protocollo o un accordo di relazione con i soggetti di rappresentanza istituzionale, economica o sociale avente l'indicazione esplicita di: 1) obiettivi della relazione istituita; 2) modalità della conduzione della relazione; 3) impegni assunti; 4) durata della relazione.</p>

8. REGIONE LIGURIA

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n.28	22/01/2010	Modello di accreditamento degli organismi formativi e Allegati
Delibera Giunta Regionale n.1319	4/11/ 2011	Guida alle attività ed alle procedure dell'accREDITAMENTO degli organismi formativi
Delibera Giunta Regionale n.1673	29/12/2010	Disciplina per la revoca e/o sospensione dell'accREDITAMENTO
Delibera Giunta Regionale n.1608	21/12/2007	Dispositivo di accREDITAMENTO per l'obbligo di istruzione

Confronto del sistema di accreditamento regionale con gli indicatori EQAVET

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il dispositivo regionale non prevede l'obbligo del possesso di una certificazione di qualità. Tuttavia, poiché in Liguria vige un sistema di accreditamento a punti, il possesso della certificazione di qualità dà un punteggio utile all'assolvimento del requisito C1 "capacità gestionali di base e assetto organizzativo trasparente". Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da ISFOL nel 2011 su un campione di 38 strutture 19 risultano in possesso di certificazione ISO.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A luglio 2011 risultano accreditate 80 strutture.</p>	

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento	Il dispositivo regionale prevede per le figure di presidio il vincolo dell'aggiornamento professionale.	Partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta per almeno 24 ore nell'ultimo biennio
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	Indice di abbandono: n. allievi frequentanti alla fine del corso (inclusi coloro che sono rientrati nel ciclo scolastico) / n. allievi iscritti	Scostamento \leq 30% Scostamento \leq 20% per la macrotipologia A (obbligo di istruzione)
	Indice di successo formativo: n. allievi qualificati/ n. allievi fine corso	Scostamento \leq 20%; Scostamento non superiore al 30% per la macrotipologia A e le fasce deboli
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	Indice di efficacia formativa: n. allievi occupati o rientranti nel sistema formativo/ n. allievi formati, qualificati o specializzati	Scostamento \leq 30% per tutte le macrotipologie ad eccezione di quella relativa alla Formazione per tutto l'arco della vita ²⁰ che non prevede tale indice
6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite	a) Indice di efficacia formativa: n. allievi occupati o rientranti nel sistema formativo/n. allievi formati, qualificati o specializzati (nel dispositivo ligure si utilizza l'indice di efficacia formativa anche per calcolare l'efficacia formativa coerente analizzando il rapporto tra gli allievi che hanno concluso il percorso formativo e il numero di questi che hanno trovato un'occupazione coerente) b) Indice di soddisfazione: n. valutazioni positive/ n. questionari somministrati a utenti e/o soggetti appartenenti al contesto socio economico produttivo del territorio	a) Scostamento \leq 30% per tutte le macrotipologie ad eccezione di quella relativa alla Formazione per tutto l'arco della vita che non prevede tale indice b) Scostamento \leq 30%

²⁰ La Regione Liguria prevede, oltre all'obbligo di istruzione e alla formazione superiore, la cosiddetta Formazione per tutto l'arco della vita:

- orientata a lavoratori per azioni di riqualificazione, specializzazione e aggiornamento delle competenze richieste dai processi di riconversione e innovazione produttiva e organizzativa, e per favorire l'adattabilità del lavoratore;
- rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali;
- rivolta a persone assunte con contratto di apprendistato (apprendistato professionalizzante).

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>Nel dispositivo della Liguria è prevista la macrotipologia di accreditamento per le fasce deboli con specifici valori soglia nell'ambito del Criterio D (Efficacia ed efficienza) e del Criterio E (Interrelazioni con il territorio). La Macrotipologia A, relativa all'obbligo di istruzione, prevede inoltre la personalizzazione dei percorsi anche attraverso laboratori di recupero, sostegno, arricchimento.</p>	
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Nel dispositivo regionale è prevista la figura di presidio del processo di analisi e definizione dei fabbisogni.</p> <p>Un ulteriore elemento di soddisfazione dell'indicatore EQAVET è il criterio E, il cui obiettivo è monitorare il livello di integrazione del soggetto attuatore con il sistema territoriale di offerta formativa, e la sua capacità di leggere i reali fabbisogni della variegata utenza dell'offerta formativa regionale.</p> <p>Anche per la macrotipologia A è richiesta, tra le figure di presidio, la presenza dell'analista dei fabbisogni.</p>	<p>I requisiti richiesti al responsabile del processo di analisi sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) livello di istruzione ed esperienza lavorativa 2) aggiornamento delle competenze professionali 3) svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, con almeno 50 giornate lavorative l'anno <p>La figura di presidio deve avere come requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli assi culturali: l'abilitazione all'insegnamento, o in via transitoria il diploma di laurea con esperienza sufficiente, o diploma di scuola secondaria con esperienza quinquennale; - per gli assi professionali: il diploma di laurea con esperienza sufficiente, o diploma di scuola secondaria con esperienza quinquennale.

9. REGIONE EMILIA ROMAGNA

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Determina Dirigenziale 5413	24/04/2012	Modulistica aggiornata per accreditamento e mantenimento
Delibera Giunta Regionale 645	16/05/2011	Approvazione requisiti aggiuntivi di natura economica, contabile, finanziaria
Delibera Giunta Regionale 2046	20/12/2010	Conferma dei criteri per l'accREDITamento nell'obbligo d'istruzione a partire dall'anno scolastico 2011-2012 per il sistema d'istruzione e formazione professionale
Delibera Giunta Regionale 1373	20/09/2010	Direttiva per modifica delle tipologie di azioni
Delibera Giunta Regionale 897	16/06/2008	Regole per l'accREDITamento in attuazione del DM 29 novembre 2007 "percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "
Determinazione Dirigenziale 15090	19/10/2005	Modulistica per la domanda e il mantenimento dell'accREDITamento
Delibera Giunta Regionale 266	14/02/2005	Profili professionali per enti che non applicano il CCN FP
Delibera Giunta Regionale 483	24/03/2003	Procedura di accREDITamento degli organismi di formazione professionale
Delibera Giunta Regionale 177	10/02/2003	Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accREDITamento degli organismi di formazione professionale

Confronto del sistema di accreditamento regionale con gli indicatori EQAVET

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il possesso di una certificazione di qualità non è condizione sufficiente per ottenere l'accREDITamento da parte della Regione. L'organismo di formazione certificato deve dimostrare il rispetto di tutti i requisiti previsti per l'accREDITamento, integrando ove possibile il proprio Sistema di Qualità. Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata dall'Isfol nel 2011 su un campione di 59 strutture 38 risultano in possesso di certificazione ISO.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A luglio 2011 risultano accreditati 166 organismi.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>La Regione prevede per gli organismi accreditati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presenza di un piano di sviluppo delle risorse professionali aggiornato annualmente e che riporti: indicazione del nome del responsabile dell'attuazione del piano; indicazione di obiettivi, espressi in termini di competenze, tipo e numero di destinatari; metodologie e modalità realizzative; tipo di attestazione rilasciata; periodo di vigenza del piano. - Attuazione documentata del piano di sviluppo delle risorse professionali. 	<p>Il dispositivo regionale non specifica una soglia minima.</p>

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	Tasso di abbandono: <u>per obbligo formativo</u> : n. partecipanti al termine + n. allievi che sono passati ad altri canali dell'obbligo, compresa la formazione professionale/ n. partecipanti all'avvio <u>per formazione superiore</u> : n. partecipanti al termine + n. allievi occupati prima della fine del corso/ n. partecipanti all'avvio	Scostamento $\leq 10\%$
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	Tasso di efficacia: n. allievi al termine del corso che risultano occupati o studenti a sei mesi dal termine del corso/ n. allievi intervistati	Soglia minima $\geq 70\%$
6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite	a) Solo per la macrotipologia formazione superiore Tasso di occupazione pertinente: n. allievi al termine del corso che risultano occupati a sei mesi dal termine del corso in mansioni coerenti anche parzialmente/ n. allievi intervistati b) La Regione non stabilisce un tasso per la soddisfazione degli utenti, ma prevede, all'interno del processo di monitoraggio e valutazione del servizio, i seguenti requisiti: - descrizione formalizzata della modalità organizzativa di valutazione e monitoraggio, con rilevazione della qualità percepita dai destinatari e definizione delle soglie di accettabilità degli esiti delle valutazioni; - tutti i CV relativi a posizioni di direzione, coordinamento, tutorship, devono avere referenze relative alla valutazione degli apprendimenti e alla rilevazione della soddisfazione dei destinatari.	Soglia minima $\geq 50\%$

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	<p>Il dispositivo prevede che i soggetti accreditati per un ambito generale (obbligo formativo, formazione continua e permanente, formazione superiore) possano essere accreditati anche per le attività rivolte ad utenze speciali se in possesso dei seguenti requisiti specifici supplementari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idoneità delle strutture per l'accesso autonomo a portatori di handicap; - almeno un CV con referenze specifiche in materia di competenze orientative, educative e di progettazione di percorsi personalizzati ed individualizzati; - almeno un CV con referenze relative all'assistenza all'inserimento lavorativo; - almeno un CV con competenze psicopedagogiche specifiche. - descrizione delle modalità relative alle attività di orientamento; - descrizione delle modalità di gestione delle relazioni con le famiglie degli allievi, i servizi socio-assistenziali, il mondo dell'associazionismo e del volontariato. 	

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il dispositivo regionale stabilisce diversi requisiti relativi all'analisi dei fabbisogni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di un responsabile del processo di analisi dei fabbisogni dotato di significative referenze relative al reperimento ed all'interpretazione di informazioni attinenti all'evoluzione del mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali e formativi; - metodologia strutturata di rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi; - utilizzo, sistematico e documentato, della metodologia di analisi dei fabbisogni. <p>Il dispositivo prevede inoltre alcuni requisiti relativi alle interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza in tutti i CV relativi a posizioni di direzione, analisi dei fabbisogni, coordinamento, tutorship, ricerca e stage di referenze relative alla gestione di relazioni con soggetti economici e sociali; - presenza di un data base aggiornato relativo alle imprese con cui il soggetto formativo ha relazioni per lo svolgimento di stage, con indicazione della qualità pedagogica delle attività svolte. <p>Per la formazione continua e permanente viene richiesto infine un CV con significative referenze relative all'osservazione specifica di contesti produttivi locali, imprese, individui adulti.</p>	

10. REGIONE TOSCANA

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 968 (Testo coordinato con DGR 401/2008, DGR 1013/2008 e DGR 910/2009)	17/12/2007	Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione

Confronto del sistema di accreditamento regionale con gli indicatori EQAVET

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>Il dispositivo regionale stabilisce che gli organismi, se non già posseduto al momento dell'accREDITAMENTO, devono acquisire un sistema di gestione della qualità (ISO 9001 e successive versioni o EFQM) entro un anno dalla pubblicazione del decreto di accREDITAMENTO.</p> <p>Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da Isfol nel 2011 su un campione di 41 strutture, 40 risultano in possesso di certificazione di qualità.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A luglio 2011 risultano accreditate 630 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo richiede la partecipazione ad attività formative per l'aggiornamento delle competenze relative a caratteristiche ed evoluzioni della formazione professionale nel sistema regionale per le figure di presidio.</p>	<p>Almeno un'attività formativa della durata non inferiore a 30 ore nel biennio precedente.</p>

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	Tasso di abbandono: partecipanti alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che sono rientrati nel ciclo scolastico o hanno trovato un'occupazione) /partecipanti all'avvio dell'attività	Soglia minima $\geq 50\%$ per la formazione continua Soglia minima $\geq 70\%$ per le altre macrotipologie
	Tasso di successo formativo: partecipanti formati (inclusi coloro che sono rientrati nel ciclo scolastico o hanno trovato un'occupazione) /partecipanti all'avvio dell'attività	Soglia minima $\geq 50\%$ per la formazione continua Soglia minima $\geq 70\%$ per le altre macrotipologie
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	Il dispositivo regionale non richiede la rilevazione del tasso di inserimento lavorativo degli utenti dei corsi di formazione.	
6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite	Il dispositivo regionale non prevede la rilevazione del tasso di occupazione coerente, né la rilevazione della soddisfazione degli utenti.	
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	Il dispositivo toscano non prevede un accreditamento specifico per fasce deboli.	.
9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli	La Direttiva non prevede la figura del responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni. Il dispositivo prevede che l'organismo debba aver realizzato o collaborato negli ultimi tre anni alla realizzazione di indagini finalizzate a rilevare l'andamento del mercato del lavoro a livello regionale/sub-regionale/settoriale e a individuare i fabbisogni formativi.	

11. REGIONE UMBRIA

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 95	04/02/2008	Ulteriori disposizioni in materia di accreditamento a regime e mantenimento dell'accREDITAMENTO
Delibera Giunta Regionale n. 656	23/04/2007	Procedura attuativa del sistema regionale di mantenimento dell'accREDITAMENTO a regime
Delibera Giunta Regionale n. 397	02/03/2005	Avviso pubblico per l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accREDITAMENTO
Delibera Giunta Regionale n. 1948	09/12/2004	Regolamento e dispositivo per l'accREDITAMENTO delle attività di formazione e/o orientamento

Confronto del sistema di accreditamento regionale con gli indicatori EQAVET

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accREDITAMENTO
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accREDITATI</p>	<p>a) Il regolamento non prevede l'obbligo della certificazione di qualità per coloro che fanno domanda di accREDITAMENTO. Nonostante ciò, i soggetti in possesso di un Sistema di Qualità ISO 9001 possono essere accREDITATI con una procedura semplificata per il livello soglia dell'accREDITAMENTO (livello base). Per i soggetti certificati è prevista la verifica documentale e non l'audit. Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da Isfol nel 2011 su un campione di 45 strutture 24 risultano in possesso di certificazione ISO e 1 in corso di conseguimento.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accREDITATI, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A luglio 2011 risultano accREDITATE 213 strutture.</p>	

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento	Il dispositivo regionale prevede come obbligatoria la partecipazione ad attività formative di aggiornamento delle competenze professionali per le figure di: direzione, gestione della qualità/accreditamento, economico-amministrativo, analista dei fabbisogni formativi, progettazione di attività formative, erogazione dei servizi formativi.	L'attività formativa interna o esterna all'organizzazione –di durata variabile (almeno 8 ore per ogni responsabile di funzione negli ultimi 12 mesi)– deve risultare: pertinente per obiettivi e contenuti alla funzione di appartenenza e documentata formalmente, anche qualora svolta all'interno dell'organizzazione del soggetto richiedente.
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	Tasso di abbandono: n. allievi giunti a fine corso / n. allievi iscritti ad avvio corso	Se il valore è compreso tra la media aritmetica dell'indicatore e la somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità minima. Se il valore è maggiore della somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità massima.
	Tasso di successo formativo n. allievi idonei / n. allievi iscritti	Se il valore è compreso tra la media aritmetica dell'indicatore e la somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità minima. Se il valore è maggiore della somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità massima.

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Livello di occupazione - rientri nel sistema scolastico: n. allievi occupati o reinseriti in un ulteriore percorso istruzione-formazione nei 12 mesi successivi al termine dell'attività formativa / n. allievi formati/qualificati</p>	<p>Se il valore è compreso tra la media aritmetica dell'indicatore e la somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità minima. Se il valore è maggiore della somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità massima.</p>
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Livello di occupazione coerente: n. allievi occupati in mansioni coerenti o parzialmente coerenti nei 12 mesi successivi al termine dell'attività formativa/ n. allievi giunti a fine corso</p> <p>b) Livello di soddisfazione Sebbene nel dispositivo regionale, nella parte relativa al presidio del processo di erogazione, venga citato l'obbligo per la struttura formativa di adottare procedure di rilevazione della <i>customer satisfaction</i>, non sono definiti né requisiti specifici, né strumenti appositi.</p>	<p>Se il valore è compreso tra la media aritmetica dell'indicatore e la somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità minima. Se il valore è maggiore della somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità massima.</p>
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>Il dispositivo umbro non prevede un accreditamento specifico per strutture formative che realizzano corsi di formazioni rivolti a categorie vulnerabili.</p>	

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi di identificazione dei fabbisogni formativi nel mercato del lavoro</p>	<p>Nel dispositivo umbro è previsto il presidio del processo di analisi e definizione dei fabbisogni, che si declina in due requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza del responsabile di processo; - presenza di una procedura per il processo di analisi e definizione dei fabbisogni formativi <p>Inoltre nel dispositivo vengono previsti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di una procedura con cui vengono regolate le relazioni tra soggetto richiedente e il sistema produttivo - attivazione di dispositivi di rete con il sistema produttivo (frequenza e significatività di utilizzo delle relazioni con il sistema produttivo locale e/o nazionale; individuazione di soggetti portatori di interesse). 	<p>Il responsabile del processo deve possedere esperienze professionali di analisi e definizione dei fabbisogni della durata minima di 24 mesi documentabili ed effettuare l'aggiornamento della formazione annualmente per almeno 8 ore di corso.</p>

12. REGIONE MARCHE

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 1035	28/06/2010	Accreditamento per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005
Delibera Giunta Regionale n. 974	16/07/2008	Istituzione monte crediti
Delibera Giunta Regionale n. 868	24/07/2006	Revisione dei requisiti di accreditamento
Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.	19/09/2005	Certificazione delle competenze degli operatori delle strutture formative accreditate
Delibera Giunta Regionale n. 721	13/06/2005	Accreditamento delle strutture che erogano iniziative formative autorizzate
Delibera Giunta Regionale n. 1449	28/10/2003	Integrazione al Regolamento
Delibera Giunta Regionale n. 2164	18/09/2001	Procedure operative
Delibera Giunta Regionale n. 62	17/01/2001	Regolamento istitutivo del dispositivo di accreditamento

Confronto del sistema di accreditamento regionale con gli indicatori EQAVET

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il dispositivo regionale non obbliga le strutture alla certificazione di qualità. Gli organismi certificati possono però accedere a una procedura di verifica semplificata. Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da Isfol nel 2011 su un campione di 46 strutture 12 risultano in possesso di certificazione ISO.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A luglio 2011 risultano accreditate 359 strutture.</p>	

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento	Il dispositivo regionale obbliga il soggetto erogatore a predisporre ed attuare con cadenza almeno biennale un piano di sviluppo professionale del personale stabile. Per “personale stabile” si intende il personale dipendente, i collaboratori a presidio dei processi con contratti pari o superiori a 110 giorni/anno. Il dispositivo prevede anche il presidio del processo “Gestione del processo didattico” attraverso operatori in possesso di credenziali professionali certificate dalla Regione.	Il dispositivo non stabilisce soglie minime relative a tipologia e durata dei corsi di riqualificazione.
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	Tasso di abbandono: n. iscritti fine corso/ n. iscritti 1° giorno	Scostamento ≤ 30% Il tasso di abbandono non si applica ad apprendisti e soggetti svantaggiati.
	Tasso di successo formativo: n. allievi qualificati/ n. allievi iscritti il 1° giorno	Scostamento ≤ 30% Il tasso di abbandono non si applica ad apprendisti e soggetti svantaggiati.
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	Tasso di occupazione: n. allievi occupati o reinseriti nella scuola/ n. allievi qualificati.	Scostamento ≤ 50% Il tasso di abbandono non si applica ad apprendisti e soggetti svantaggiati.
6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull’attività svolta dalle persone che hanno completato un’attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite	a) Il regolamento non prevede la rilevazione dell’inserimento lavorativo coerente. b) Valutazione del grado di soddisfazione dei partecipanti, dei docenti/tutor e delle aziende (durante e al termine di ogni intervento formativo) attraverso l’utilizzo di metodologie e strumenti formali	Scostamento ≤ 60%.

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	Sebbene il dispositivo regionale non preveda un accreditamento specifico per le utenze speciali, riserva comunque una particolare attenzione alle categorie vulnerabili per quanto concerne il diritto attivo di accesso all'apprendimento, attraverso la richiesta della Carta della Qualità al soggetto accreditato. In tale Carta deve essere messa in evidenza la realizzazione di incontri periodici con i servizi sociali per i soggetti riconducibili nell'area dello svantaggio.	
9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli	In merito alle risorse professionali, le funzioni il cui presidio è condizione necessaria per ottenere l'accREDITamento, la Regione prevede l'Individuazione dei fabbisogni (articolata in 2 unità: analisi generale dei fabbisogni e diagnosi dei fabbisogni). Il dispositivo regionale nell'ambito della "Gestione delle relazioni con il sistema economico-sociale ed i partner" prevede due requisiti: - presenza ed utilizzo di dispositivi di rete; - attenzione dell'organismo al contesto di riferimento: il soggetto deve compiere in modo sistematico e periodico l'osservazione del proprio sistema socio-economico, normativo, tecnico di riferimento, finalizzata alla definizione della strategia e delle proposte formative.	Un dispositivo formale e strutturato di relazione con soggetti di rappresentanza economica, sociale, istituzionale, operanti nel territorio

13. REGIONE LAZIO

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 968 (Testo coordinato con DGR n. 229/2008 601/2008, 842/2008, 668/2009, 223/2010, 295/2011)	29/11/2007	Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio

Confronto del sistema di accreditamento regionale con gli indicatori EQAVET

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il dispositivo regionale non stabilisce l'obbligo della certificazione di qualità per i soggetti che richiedono l'accREDITamento.</p> <p>Nonostante ciò, la Direttiva prevede modalità semplificate di audit per i soggetti certificati</p> <p>Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da ISFOL nel 2011 su un campione di 57 strutture 49 risultano in possesso di certificazione di qualità.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento.</p> <p>A luglio 2011 risultano accreditate 304 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo regionale prevede per le figure di presidio il vincolo dell'aggiornamento professionale attraverso percorsi formativi (interni o esterni all'organizzazione).</p>	<p>Partecipazione ad attività formative attinenti alla funzione ricoperta per almeno 24 ore nell'ultimo biennio</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Tasso di successo formativo: n. utenti al termine + n. utenti che sono passati ad altri canali dell'istruzione-formazione / n. utenti autorizzati</p>	<p>Soglia minima $\geq 80\%$ per l'obbligo formativo Soglia minima $\geq 70\%$ per la formazione continua e superiore</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Il dispositivo regionale stabilisce l'obbligo di procedure strutturate di rilevazione degli esiti occupazionali degli utenti per i corsi che rilasciano qualifica professionale.</p> <p>Gli utenti intervistati devono essere pari ad almeno l'80% degli utenti qualificati.</p>	<p>La Regione Lazio, sulla base dei dati rilevati e trasmessi dagli enti, stabilisce annualmente la soglia di riferimento.</p>

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Il tasso di occupazione coerente non viene rilevato dal dispositivo regionale.</p> <p>b) Procedure strutturate di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti. Gli utenti intervistati devono essere pari ad almeno l'80% degli utenti al termine delle attività formative e/o di orientamento.</p>	<p>b) La Regione Lazio, sulla base dei dati trasmessi dagli enti, stabilisce annualmente la soglia di riferimento.</p>
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>Il dispositivo regionale prevede la macrotipologia "utenze speciali". Per questa tipologia di interventi sono previste specifiche soglie minime relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aule: i requisiti sono definiti nei bandi regionali; - capacità professionali: tutti gli operatori devono avere esperienza almeno biennale in attività rivolte ad utenze speciali; - interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio: incontri periodici con la rete dei servizi sociali e per l'impiego. 	
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>La Direttiva prevede la presenza del responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni.</p> <p>Nell'ambito del criterio E (Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo del territorio) è prevista l'osservazione sistematica annuale del proprio sistema socio-economico, normativo e tecnico di riferimento attraverso il modello standard di rilevazione definito dalla Regione.</p>	<p>I requisiti richiesti al responsabile sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Livello di istruzione ed esperienza lavorativa - Aggiornamento delle competenze professionali (cfr. Indicatore 2) - Svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, con almeno 50 giornate lavorative l'anno

14. REGIONE ABRUZZO

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 267	18/04/2011	Determinazioni in ordine alle procedure inerenti l'accREDITAMENTO delle strutture formative e orientative della Regione Abruzzo
Determina Dirigenziale DL15/12	28/01/2010	Chiarimenti circa l'applicazione della nuova disciplina sull'accREDITAMENTO
Determina Dirigenziale DL15/814	30/09/2009	Circolare esplicativa di alcuni aspetti inerenti la nuova disciplina dell'accREDITAMENTO
Determina Dirigenziale DL15/798	15/09/2009	Modifica di articoli dell'allegato 1 alla DGR n. 363
Delibera Giunta Regionale n. 363	20/07/2009	Disciplina dell'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione e Allegati

Confronto del sistema di accREDITAMENTO regionale con gli indicatori EQAVET

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accREDITAMENTO	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accREDITAMENTO
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione</p>	<p>a) Il dispositivo non prevede l'obbligo della certificazione per i soggetti che fanno richiesta di accREDITAMENTO. Tuttavia la certificazione di qualità diventa obbligatoria entro un anno dal rilascio dell'accREDITAMENTO.</p> <p>Nonostante ciò, ai soggetti certificati vengono riconosciuti tre crediti aggiuntivi²¹, una tantum. Inoltre, i soggetti che posseggono una certificazione di qualità hanno modalità semplificate di verifica. In particolare le università statali con certificazione di Qualità per l'accREDITAMENTO relativo alla formazione superiore e all'orientamento non devono dimostrare il criterio Affidabilità economica e finanziaria e il criterio Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio. Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da Isfol nel 2011 su un campione di 30 strutture 27 risultano in possesso di certificazione ISO e 1 in corso di conseguimento.</p>	

²¹ La regione Abruzzo prevede un sistema di accREDITAMENTO a punti: ad ogni soggetto accREDITATO viene attribuito un monte crediti standard di 60 punti; oltre al monte crediti standard al soggetto formativo può essere attribuito un monte crediti aggiuntivo pari a 40 punti. Il sistema di crediti è spendibile in occasione della partecipazione a procedure di selezione pubblica concernenti l'affidamento di attività formative e orientative finanziate con risorse pubbliche

professionale accreditati	<p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento.</p> <p>A luglio 2011 risultano essere presenti sul territorio 88 strutture accreditate e 7 strutture autorizzate²²</p>	
----------------------------------	---	--

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento	<p>La Regione Abruzzo prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo di aggiornamento delle risorse umane a presidio dei processi (direzione, gestione economico amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, erogazione, tutoring e orientamento, docenza e tutoring); - l'obbligo della presenza di un Piano annuale di sviluppo professionale che contenga i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> • indicazione del nome del responsabile dell'attuazione del Piano; • indicazione della data di aggiornamento del piano; • indicazione di: obiettivi; metodologie e modalità realizzative (attività interne ed esterne alla sede operativa); tipo di attestazione rilasciata; periodo di vigenza del piano; • indicazione di tutte le figure presenti in organigramma come destinatari del Piano. 	<p>Partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta di almeno 24 ore negli ultimi 24 mesi</p>
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	<p>Tasso di abbandono: n. utenti al termine + n. i utenti che sono passati ad altri canali dell'istruzione-formazione o che hanno trovato un'occupazione/n. utenti inizialmente autorizzati</p>	<p>soglia minima ≥ 80 per la macrotipologia obbligo formativo-obbligo d'istruzione</p> <p>soglia minima ≥ 70 per le macrotipologie formazione continua e formazione superiore</p>
5. Tasso di inserimento a seguito	Tasso di occupazione e proseguimento studi:	La Regione, sulla base

²² Il dispositivo regionale vincola all'accREDITAMENTO anche soggetti che, attraverso attività di formazione auto-finanziata, rilasciano titoli riconosciuti.

<p>dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>allievi occupati dopo 6 mesi + allievi reinseriti nella scuola/ allievi intervistati Gli utenti intervistati devono essere pari ad almeno l'80% degli utenti qualificati. Il requisito è previsto solo per i corsi (cofinanziati con risorse pubbliche e autofinanziati) che rilasciano una qualifica professionale.</p>	<p>dei dati trasmessi dagli enti, stabilisce annualmente la soglia di riferimento.</p>
--	---	--

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Il tasso di occupazione coerente non viene richiesto dal dispositivo regionale.</p> <p>b) Livello di soddisfazione: I soggetti accreditati devono dotarsi di procedure strutturate di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti. Gli utenti intervistati devono essere pari ad almeno l'80% degli utenti al termine delle attività formative.</p>	<p>b) La Regione, sulla base dei dati rilevati e trasmessi dagli enti, stabilisce annualmente, la soglia di riferimento.</p>
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>Per gestire attività di formazione od orientamento per le categorie svantaggiate in Abruzzo è necessario ottenere l'accREDITAMENTO per utenze speciali. L'accREDITAMENTO per utenze speciali può essere richiesto per una o più delle categorie svantaggiate: disabili fisici, psichici e sensoriali; detenuti ed ex detenuti; minori a rischio e minori in ristrettezze; tossicodipendenti o ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti; immigrati; nomadi; soggetti vittime dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di tutti gli esseri umani; tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come "soggetti svantaggiati".</p> <p>Per gli interventi rivolti ad utenze speciali sono previsti requisiti specifici che attengono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le capacità professionali: le figure responsabili dei processi di erogazione dei servizi, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, i docenti e i tutor/orientatori devono avere esperienza almeno biennale in attività (non necessariamente finanziate) rivolte ad utenze speciali; - le aule: le attività di formazione e orientamento devono essere svolte in spazi rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, adeguatamente attrezzati ed idonei alle utenze a cui sono rivolte (caratteristiche specificate nei bandi); - le interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio: vengono richiesti incontri periodici con la rete dei servizi sociali e per l'impiego. <p>Infine la Regione prevede la possibilità di ottenere crediti aggiuntivi, fino ad un massimo di cinque, per ogni azione formativa rivolta ad utenze speciali (cfr. nota 14) realizzata nell'ambito dell'attività autofinanziata.</p>	

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Nel dispositivo regionale è previsto il presidio del processo di analisi e definizione dei fabbisogni.</p> <p>Inoltre, nell'ambito delle interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo del territorio, il sistema regionale stabilisce i seguenti requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di osservazione sistematica annuale del sistema socio economico normativo e tecnico di riferimento finalizzata alla lettura dei fabbisogni formativi e professionali del territorio attraverso un documento standard di rilevazione definito dalla Regione; - (per la macrotipologia formazione continua) obbligo di relazioni con gli attori del sistema sociale e produttivo tra cui: aziende, associazioni datoriali e parti sociali. 	<p>Il responsabile del processo i deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possedere titolo di studio (laurea o diploma) ed esperienze professionali documentabili; - effettuare l'aggiornamento previsto (cfr ind.2); - svolgere la funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione (di durata non inferiore a 12 mesi); - avere il CCNL degli operatori della FP e un impegno orario non inferiore al 30% della quota oraria stabilita dal contratto. <p>Un accordo (protocollo d'intesa, convenzione) con un attore del sistema.</p>

15. REGIONE MOLISE

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 533	08/08/2012	Dispositivo per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale e Allegati

Confronto del sistema di accreditamento regionale con gli indicatori EQAVET

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>Il dispositivo di accreditamento non obbliga le strutture a dotarsi di un sistema qualità certificato UNI ENI ISO 9001:2008, che resta facoltativo. Tuttavia, per gli organismi certificati sono previste modalità semplificate di valutazione in audit.</p> <p>Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da ISFOL nel 2011 su un campione di 18 strutture 10 risultano in possesso di certificazione di qualità e 1 in corso di conseguimento.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota di riferimento. A luglio 2011 risultano accreditate 46 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo prevede che le figure di presidio partecipino ad attività formative certificate interne od esterne all'organizzazione.</p>	<p>Partecipazione ad attività formative attinenti alla funzione ricoperta per almeno 24 ore l'anno.</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Livello di abbandono: partecipanti alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che sono rientrati nel ciclo scolastico o hanno trovato un'occupazione) /partecipanti all'avvio di attività</p>	<p>Soglia minima < 30%</p>
	<p>Livello di successo formativo: partecipanti che hanno conseguito una positiva valutazione finale del corso/ partecipanti all'avvio di attività</p>	<p>Soglia minima > 70%</p>

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	Il dispositivo regionale non richiede la rilevazione del tasso di inserimento lavorativo degli utenti dei corsi di formazione.	
6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite	Il dispositivo regionale non prevede la rilevazione del tasso di occupazione coerente, né la rilevazione della soddisfazione degli utenti.	
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	La Regione Molise non prevede un accreditamento specifico per le utenze speciali. All'interno del Criterio E relativo alle Relazioni con il territorio, il dispositivo considera fondamentali i rapporti con coloro che svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e di difficoltà, all'inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro.	
9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli	La Direttiva prevede la presenza del responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni. Nell'ambito del criterio E (relazioni con il territorio) è richiesto all'organismo l'esistenza di relazioni con soggetti del contesto socio-economico e produttivo e capacità di leggere e interpretare l'insieme dei fabbisogni espressi dagli individui e dal territorio attraverso gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro.	I requisiti richiesti al responsabile sono: - Livello di istruzione ed esperienza lavorativa - Aggiornamento delle competenze professionali (cfr. Indicatore 2) - Svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge. Un protocollo di intesa o accordo o contratto

16. REGIONE CAMPANIA

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Decreto Dirigenziale 81	26/03/2012	Procedura di accreditamento per l'erogazione della formazione a distanza (FAD)
Legge regionale n. 14	18/11/2009	Testo unico in materia di lavoro e formazione
Decreto Dirigenziale 248	05/10/2009	Regolamento di avvio della sperimentazione dell'albo delle aule e dei laboratori temporanei
Decreto Dirigenziale 337	21/11/2006	Manuale operativo per gli autofinanziati
Delibera Giunta Regionale 793	16/06/2006	Direttiva di accreditamento degli enti erogatori di formazione autofinanziata
Delibera Giunta Regionale 226	21/02/2006	Modifiche ed integrazioni alla DGR 808/04 + Manuale Operativo
Delibera Giunta Regionale 808	10/06/2004	Indirizzi Operativi per l'accREDITamento degli organismi di formazione e di orientamento

Confronto del sistema di accreditamento regionale con gli indicatori EQAVET

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) La Regione non stabilisce l'obbligo della certificazione per i soggetti che fanno richiesta di accreditamento né prevede procedure semplificate per i soggetti certificati. Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da Isfol nel 2011 su un campione di 42 strutture 14 risultano certificate e 3 in corso di conseguimento.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A luglio 2011 risultano essere presenti sul territorio 326 strutture accreditate e 97 strutture autorizzate²³.</p>	

²³ Il dispositivo regionale vincola all'accREDITamento anche soggetti che, attraverso attività di formazione autofinanziata, rilasciano titoli riconosciuti.

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento	Il dispositivo campano non prevede come requisito per ottenere l'accREDITamento la partecipazione dei docenti e dei formatori a percorsi di aggiornamento.	
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	Livello di abbandono: n. partecipanti al termine + allievi passati all'istruzione o ad altri canali della formazione / n. partecipanti all'avvio*100	Coefficiente $\geq 80\%$ per la formazione iniziale e superiore; per le altre macrotipologie non è stato definito alcun coefficiente
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	Tasso di inserimento lavorativo a sei mesi dal corso : - per la formazione iniziale e superiore: n. Partecipanti occupati o studenti/ 80% dei partecipanti all'avvio *100 - per la formazione continua n. Partecipanti occupati / 80% dei partecipanti all'avvio *100	Coefficiente $\geq 20\%$ Coefficiente $\geq 20\%$
6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite	a) Il dispositivo regionale non prevede la rilevazione del tasso di occupazione coerente. b) Livello di soddisfazione: destinatari soddisfatti/ destinatari intervistati * 100	b) Coefficiente $\geq 70\%$ Formazione Iniziale; Coefficiente $\geq 80\%$ Formazione superiore ed EDA Coefficiente $\geq 60\%$ Formazione Continua e Orientamento
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	Nel dispositivo è prevista la macrotipologia di accREDITamento per Utenze Speciali, in cui rientrano le seguenti categorie: disabili fisici, psichici, sensoriali; detenuti ed ex detenuti; minori a rischio e minori in ristrettezza; tossicodipendenti e alcolisti; immigrati, nomadi; vittime del fenomeno della prostituzione. Il dispositivo prevede la possibilità di richiedere l'accREDITamento per una o più categorie. Per questa macrotipologia le attività devono essere svolte in spazi rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, adeguatamente attrezzati ed idonei alle tipologie formative da realizzare. Inoltre, sono richieste competenze specifiche per le figure a presidio delle seguenti funzioni: analisi dei fabbisogni, progettazione/coordinamento/valutazione; docenza; tutoraggio.	Le figure professionali a presidio delle funzioni devono dimostrare esperienza almeno triennale in attività rivolte all'utenza speciale per cui si richiede l'accREDITamento.

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Nel dispositivo regionale è prevista la figura di analista dei fabbisogni per la formazione e l'orientamento.</p> <p>Un ulteriore elemento di soddisfazione dell'indicatore EQAVET è il criterio E (Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo) . Trai i requisiti del Criterio E vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazioni con aziende disponibili ad ospitare stage; - relazione con aziende partner di formazione; - collaborazione con le principale associazioni imprenditoriali, sindacati enti bilaterali; - collaborazione con la rete di servizi per l'impiego. 	<p>La figura dell'analista per la formazione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> -garantire una prestazione lavorativa a carattere continuativo con carico di lavoro pari almeno al 20% delle ore; -possedere un titolo di studio universitario; -avere 2 anni di esperienza come coordinatore, progettista, valutatore del processo formativo e una formazione metodologica/didattica generale. <p>La figura dell'analista per l'orientamento deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire una prestazione lavorativa a carattere continuativo con carico di lavoro pari almeno al 25% delle ore; - possedere un titolo di studio universitario; - avere 2 anni di esperienza come coordinatore, progettista, valutatore del processo formativo e una formazione metodologica/didattica generale.

17. REGIONE PUGLIA

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 195 (Testo Coordinato con DGR n. 598/2012 e 1105/2012)	31/01/2012	Linee guida per l'accREDITAMENTO degli organismi formativi

Confronto del sistema di accREDITAMENTO regionale con gli indicatori EQAVET

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accREDITAMENTO	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accREDITAMENTO
1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa b) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accREDITATI	a) Il sistema non stabilisce l'obbligo di certificazione per i soggetti che fanno richiesta di accREDITAMENTO né prevede procedure semplificate per i soggetti certificati. Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da Isfol nel 2011 su un campione di 31 strutture 9 risultano in possesso di certificazione e 3 in corso di conseguimento.	
	b) Si può fornire il numero di soggetti accREDITATI, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A luglio 2011 risultano accREDITATE 359 strutture.	
2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento	Il dispositivo non prevede come requisito per ottenere l'accREDITAMENTO la partecipazione dei docenti e dei formatori a percorsi di aggiornamento.	
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	Livello di abbandono: [(n. allievi ad avvio corso - n. allievi a fine corso) + n. allievi frequentanti ad avvio corso che hanno rinunciato al corso entro il primo 25% delle ore previste /4] / n. allievi ad avvio corso ²⁴	Scostamento ≤ 30%
	Livello di successo formativo: n. allievi che hanno superato la fase di certificazione delle competenze a fine corso / n. allievi frequentanti alla chiusura del corso	Scostamento ≥ 90%

²⁴ È necessario escludere dal calcolo dell'indicatore le attività di Obbligo d'istruzione/Diritto-Dovere e coloro che abbandonano il corso con prospettive ulteriori (documentate con elenco dettagliato e riscontrabile delle persone che hanno trovato lavoro o sono rientrate in un altro percorso formativo di istruzione o F.P., ecc)

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Livello di occupazione</p> <p>Il modello regionale richiede agli organismi di inviare i dati relativi all'efficacia dei progetti formativi nel fornire le competenze utili all'ingresso o al rientro nel mercato del lavoro.</p>	<p>Indicatori di soglia specifici per ambito e tipologia di intervento e comunque non inferiori al 70% dei valori medi riscontrati nel periodo di riferimento all'interno del medesimo ambito.</p>
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>a) Il dispositivo regionale non prevede la rilevazione del tasso di occupazione coerente.</p> <p>b) Il modello regionale misura la percezione positiva dei percorsi formativi da parte di allievi, famiglie, docenti/tutor, aziende attraverso questionari dopo la metà e al termine dell'attività.</p>	<p>b) Valutazione positiva non inferiore al 60%</p>
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>Il dispositivo non prevede un accreditamento specifico per fasce deboli. Eventuali requisiti specifici per attività rivolte alle utenze speciali sono definiti nelle attività messe a bando.</p>	
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il dispositivo regionale prevede il responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni tra le figure di presidio obbligatorie.</p> <p>Un altro elemento di soddisfazione dell'indicatore EQAVET è il criterio E.2 Capacità di leggere ed interpretare l'insieme dei fabbisogni espressi dagli individui e dal territorio. Tale indicatore richiede agli organismi un elenco delle aziende che hanno commissionato o siano disposte a commissionare interventi formativi</p>	<p>I requisiti richiesti al responsabile sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - livello di istruzione ed esperienza lavorativa: laurea + 2 anni di esperienza di analisi o di specifica formazione o diploma di scuola superiore + 3 anni di esperienza di analisi o di specifica formazione; - rapporto di lavoro o incarico specifico presso l'organismo

18. REGIONE BASILICATA

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Determina dirigenziale n. 878	03/10/2012	Approvazione modulistica.
Delibera Giunta Regionale n. 927	10/07/2012	Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento

Confronto del sistema di accREDITAMENTO regionale con gli indicatori EQAVET

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accREDITAMENTO	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accREDITAMENTO
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accREDITATI</p>	<p>a) Il sistema non stabilisce l'obbligo della certificazione per i soggetti che fanno richiesta di accREDITAMENTO né prevede procedure semplificate per i soggetti certificati. Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da Isfol nel 2011 su un campione di 38 strutture 15 risultano in possesso di certificazione e 3 in corso di conseguimento.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accREDITATI, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A luglio 2011 risultano accREDITATE 127 strutture.</p>	
2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento	Il regolamento non prevede l'obbligo di aggiornamento delle risorse umane.	
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	Livello di abbandono ²⁵ : n. partecipanti a conclusione di attività/ numero partecipanti ad avvio attività	Soglia minima $\geq 90\%$
	Il dispositivo regionale non prevede la rilevazione del livello di successo formativo	

²⁵ In Basilicata il livello di abbandono viene chiamato "livello di successo formativo"

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo</p>	
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente né la rilevazione della soddisfazione degli utenti.</p>	
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>Il dispositivo non prevede un accreditamento specifico per fasce deboli.</p>	
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Nel dispositivo regionale è previsto il presidio del processo di analisi e definizione dei fabbisogni.</p> <p>Un elemento di soddisfazione dell'indicatore EQAVET è il criterio E che prevede relazioni con soggetti del contesto socio-economico-produttivo (imprese, associazioni dei lavoratori, associazioni datoriali, organismi bilaterali, associazioni di volontariato, terzo settore).</p>	<p>I requisiti richiesti al responsabile sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - livello di istruzione (laurea o diploma) ed esperienza lavorativa; - svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, di almeno 80 giornate lavorative l'anno. <p>Un accordo in forma scritta dal quale si evinca il contenuto della collaborazione, la durata e l'eventuale disponibilità ad ospitare stage.</p>

19. REGIONE CALABRIA

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Determina Giunta Regionale n. 872	29/12/2010	Regolamento per l'accREDITamento degli organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria e Allegati

Confronto del sistema di accREDITamento regionale con gli indicatori EQAVET

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accREDITamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accREDITamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accREDITati</p>	<p>Il sistema prevede, per il rilascio dell'accREDITamento definitivo, l'obbligo della certificazione di Qualità</p> <p>In effetti, dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da Isfol nel 2011 su un campione di 29 strutture tutte risultano in possesso di certificazione di qualità.</p> <p>Si può fornire il numero di soggetti accREDITati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A luglio 2011 risultano accREDITate 285 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>La Regione prevede un Piano annuale di sviluppo per l'aggiornamento delle competenze professionali delle figure di presidio attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta</p>	<p>30 ore di attività formative negli ultimi 24 mesi</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Tasso di abbandono: n. allievi autorizzati/ n. allievi che hanno terminato i percorsi formativi</p>	<p>La Regione non definisce la soglia minima ma richiede la trasmissione dei dati con autocertificazione.</p>
<p>5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP:</p> <p>a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione</p> <p>b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione</p>	<p>Il dispositivo regionale non richiede la rilevazione del tasso di inserimento lavorativo degli utenti dei corsi di formazione.</p>	

EQAVET Indicatori	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:</p> <p>a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa</p> <p>b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite</p>	<p>Il dispositivo regionale non prevede la rilevazione del tasso di occupazione coerente, né la rilevazione della soddisfazione degli utenti.</p>	
<p>8. Prevalenza di categorie vulnerabili</p>	<p>L'accREDITamento nell'area dello svantaggio viene rilasciato all'interno di ogni macrotipologia.</p> <p>Per l'accREDITamento per le Utenze Speciali viene richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <p>a) un anno di esperienza in attività di formazione professionale per l'utenza speciale;</p> <p>b) 3 anni di attività sociali, professionali, educative ed assistenziali per l'utenza speciale;</p> <p>c) essere un'associazione di categoria di tutela e rappresentanza per l'utenza speciale.</p> <p>Inoltre, il regolamento prevede la presenza di figure specializzate (psicologo, sociologo, pedagista, operatore formazione speciale) e del docente di sostegno, il quale deve possedere 2 anni di esperienza in attività rivolte a utenze speciali.</p>	
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il regolamento regionale prevede la presenza del Responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni.</p> <p>Il dispositivo richiede inoltre relazioni con soggetti del contesto socio-economico e produttivo finalizzati alla conoscenza e interpretazione dei fabbisogni formativi e di professionalità espressi dal mondo produttivo (imprese, associazioni di lavoratori, organismi bilaterali) e dalle diverse tipologie di target di riferimento.</p>	<p>I requisiti richiesti al responsabile sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - livello di istruzione (laurea o diploma) ed esperienza lavorativa; - aggiornamento delle competenze professionali (cfr. Indicatore 2) - svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione con rapporto non inferiore a 12 mesi <p>Realizzazione di una indagine negli ultimi due anni in partenariato con un attore specifico per macrotipologia.\</p>

20. REGIONE SICILIA

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Decreto Assessorile n. 1037	13/04/2006	Disposizioni per l'accREDITamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana
Decreto Assessorile n. 872	12/04/2005	Linee Guida per le visite di audit

Confronto del sistema di accREDITamento regionale con gli indicatori EQAVET

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accREDITamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accREDITamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accREDITati</p>	<p>a) Le Disposizioni 2006 prevedono l'obbligo della certificazione ISO 9001 dal 1 gennaio 2008 per i soggetti che hanno l'accREDITamento standard²⁶. Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da Isfol nel 2011 su un campione di 44 strutture 33 risultano in possesso di certificazione ISO e 4 in corso di conseguimento.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accREDITati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A luglio 2011 risultano accREDITate 1816 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Le Disposizioni 2006 della Regione Sicilia stabiliscono l'obbligo, entro il 31 dicembre 2008, di riqualificazione delle risorse umane impiegate nel presidio delle funzioni.</p>	<p>Il dispositivo non stabilisce soglie minime relative a tipologia e durata dei corsi di riqualificazione.</p>
<p>4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP</p>	<p>Tasso di abbandono: allievi iscritti meno allievi che abbandonano il corso/ allievi iscritti</p> <p>Tassi di successo formativo: allievi idonei o occupati durante la seconda metà dell'intervento/allievi iscritti</p>	<p>Scostamento \leq 30% per macrotipologie A (obbligo formativo) e B (formazione post-obbligo)</p> <p>Scostamento \leq 30% per macrotipologie A (obbligo formativo) e B (formazione post-obbligo)</p>

²⁶ Il modello regionale distingue le seguenti tipologie di accREDITamento:

- a) accREDITamento per auto-finanziati;
- b) accREDITamento standard (per le sedi di organismi in possesso di tutti i requisiti);
- c) accREDITamento di base (per le sedi di organismi che non hanno esperienza pregressa o non soddisfano i requisiti di efficacia ed efficienza).;
- d) accREDITamento standard con bonus di qualità.

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	Tasso di occupazione e proseguimento studi: allievi occupati dopo 6 mesi + allievi reinseriti nella scuola/ allievi intervistati	Scostamento \leq 40% per macrotipologia A (obbligo formativo)
6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite	a) Tasso di occupazione coerente: allievi occupati dopo 6 mesi dal termine del corso in mansioni coerenti/ allievi intervistati b) Livello di soddisfazione: allievi, operatori e destinatari soddisfatti/allievi, operatori e destinatari intervistati	a) scostamento \geq 25% per macrotipologia B (formazione post-obbligo) b) valutazione positiva di almeno il 60% degli intervistati per tutti gli ambiti e macrotipologie
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	Il dispositivo prevede la possibilità di accreditarsi per le utenze speciali nell'ambito della macrotipologia A (obbligo formativo), della macrotipologia B (formazione post-obbligo). Per tali utenze sono richiesti requisiti specifici relativi a: - capacità logistica: eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione di specifici servizi igienici per disabili; - competenze professionali: specifiche competenze socio-psicologiche per utenze critiche per la funzione di orientamento; preparazione metodologica specifica per le funzioni di docenza e tutoring. È prevista altresì la presenza di un supporto con competenze socio-psicologiche e sanitarie reperibile anche attraverso accordi con strutture esterne. Infine nelle Linee Guida per l'audit (D.A. 872/2005) è previsto un requisito specifico nel criterio relativo alle relazioni con il territorio: contatti con i servizi socio-sanitari, organismi per la parità e le pari opportunità.	

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:</p> <p>a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli</p>	<p>Il dispositivo prevede il presidio della funzione di Analisi dei fabbisogni, progettazione, valutazione e coordinamento.</p> <p>Inoltre, nell'ambito delle relazioni con il territorio sono previsti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazioni con il sistema istituzionale locale; - relazioni con il sistema sociale locale; - relazioni con il sistema produttivo e del mercato del lavoro. <p>Esclusivamente per l'ambito dell'orientamento si richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la disponibilità di banche dati relative a percorsi formativi, fabbisogni delle imprese; repertori delle formazioni - il collegamento al sistema nazionale per l'impiego. 	<p>Al responsabile è richiesta un'esperienza lavorativa di almeno due anni.</p>

21. REGIONE SARDEGNA

Normativa di riferimento

Provvedimento	Data di emanazione	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 43/32	06/12/2010	Re-ingegnerizzazione delle procedure del modello di accreditamento regionale delle Agenzie e delle sedi formative
Direttiva interpretativa del decreto assessoriale n.10/05 del 12.4.2005	19/01/2009	Regolamentazione degli impegni assunti da parte delle Agenzie formative rispetto al proprio personale per ricoprire le funzioni di governo (direzione, amministrazione, coordinamento) e di processo (analisi, progettazione, valutazione).
Delibera Giunta Regionale n.10/05	12/04/2005	Direttive per la definizione del nuovo modello di accreditamento per le agenzie formative.
Delibera Giunta Regionale n.7/10	22/02/2005	Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche

Confronto del sistema di accreditamento regionale con gli indicatori EQAVET

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
<p>1. Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP</p> <p>a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa</p> <p>b) Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati</p>	<p>a) Il sistema non stabilisce l'obbligo della certificazione per i soggetti che fanno richiesta di accreditamento né prevede procedure semplificate per i soggetti certificati. Dai dati dell'indagine sull'efficacia e l'efficienza realizzata da Isfol nel 2011 su un campione di 21 strutture 6 risultano in possesso di certificazione e 3 in corso di conseguimento.</p> <p>b) Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento. A luglio 2011 risultano accreditate 172 strutture.</p>	
<p>2. a) quota di insegnanti e formatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento</p>	<p>Il dispositivo non prevede come requisito per ottenere l'accreditamento la partecipazione dei docenti e dei formatori a percorsi di aggiornamento.</p>	

Indicatori EQAVET	Sistema regionale di accreditamento	Soglia minima stabilita dal sistema regionale di accreditamento
4. Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP	Livello di abbandono: n. allievi alla fase di avvio dell'intervento / n. di iscritti a fine corso.	Scostamento $\leq 30\%$
	Livello di successo formativo: rapporto tra allievi qualificati e allievi iscritti al primo giorno.	Scostamento $\leq 30\%$
5. Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP: a) destinazione degli allievi IFP dopo il completamento della formazione b) quota di allievi occupati dopo il completamento della formazione	Il modello regionale richiede la presenza di un sistema di monitoraggio in grado di produrre output quantitativi relativi al livello di occupazione a 6 mesi dal termine dell'intervento formativo (rapporto tra il numero di allievi occupati e il numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività).	Non è previsto uno standard minimo
6. Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite: a) informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite	a) Il regolamento non prevede la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente. b) Il modello regionale richiede la presenza di procedure formalizzate per la valutazione ex post in grado di produrre output quantitativi relativamente al livello di soddisfazione.	Non è previsto uno standard minimo.
8. Prevalenza di categorie vulnerabili	Il dispositivo prevede la possibilità di accreditarsi per l'Area dello svantaggio (disabili, tossicodipendenti, ristretti). Le agenzie formative che intendono erogare formazione per le utenze speciali devono avere, nel proprio organico, almeno una delle figure professionali tra le seguenti: psicologo, pedagoga, assistente sociale.	
9. Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro: a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli	Il dispositivo, nell'ambito del criterio E, richiede : - relazioni con il sistema istituzionale e sociale locale (servizi per l'impiego, province, comuni, associazioni sindacali e datoriali, enti bilaterali, ordini professionali) - archivio di soggetti del sistema produttivo disponibili a commissionare interventi formativi e a ospitare stage.	